

LE DIMORE STORICHE

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Anno VIII - Maggio-Agosto 1992 n. 2 [N. 19]

Spedizione in abbonamento postale gruppo IV 70% - Quadrimestrale



CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO

Il castello di Peschiera Borromeo, a una quindicina di chilometri a levante di Milano, sulla via di Crema, è il più antico possedimento dei Borromeo in Lombardia.

Nell'archivio di Stato di Milano è conservato un documento che Leopoldo Pullé, in un suo studio sulla famiglia Vitaliani Borromei edito nel 1881, ha così riassunto: «addì 10 Novembre 1432, Vitaliano Borromeo ottiene dal duca Filippo Maria Visconti libertà di fortificare con fossa, ponti e porte il suo palazzo detto la Peschiera». In altro studio, precedente di due secoli circa, Galeazzo Gualdo Priorato sostiene che Filippo Maria aveva dato a Vitaliano, «per segno di straordinaria confidenza, facoltà di fortificar Peschiera» fin dal 1422. In realtà, il documento non parla di «palazzo», ma di «cascina altre volte denominata dei fratelli Negri». Si tratta quindi, in origine, di una costruzione rurale.

Elevando questa «cascina» a rango di castello, è da supporre che Vitaliano mirasse a due scopi: la sicurezza privata sua e dei suoi nelle incerte vicende di quel periodo irrequieto e soprattutto il prestigio della famiglia e del nome, che erano in piena ascesa politica, economica e commerciale. Riesce invece difficile immaginare che egli avesse in animo disegni propriamente militari, date le modeste dimensioni dell'edificio, l'acquitinoso terreno circostante, l'assenza di elementi naturali di difesa e lo scarso valore offensivo della posizione. Cinta da un fossato alimentato principalmente da acqua sorgiva, munita di quattro torri angolari e di una di avvistamento, più alta, eretta sopra l'ingresso e protetto, questo, da rivellino, la «cascina», così fortificata, assunse una certa solennità di linee e di aspetto, talchè col nome di castello attraversò i secoli giungendo fino a noi.

Per raggiungerlo oggi si percorre una strada provinciale, costeggiata da platani, che, staccandosi dalla vecchia strada paullese si immette sul piazzale antistante l'ingresso attraverso un fornice ricavato in un vecchio edificio, poi volge a occidente in direzione di Mirazzano, dove si erge il bel campa-

nile della parrocchiale, fondata nel 1602 dal cardinal Federico Borromeo.

Il fornice, come spiega la sovrastante lapide, fu aperto nel 1838 a perenne memoria della incoronazione, di Ferdinando I d'Austria a re del Lombardo-Veneto.

Questo passaggio, squallido e stretto, ha però il merito di esaltare i valori architettonici del castello, di per sé modesti, procurando la gradita sorpresa di trovarsi d'improvviso sotto la bella torre di avvistamento, che diffonde non rimembranze guerriere, ma aria di antica dignità.

I fabbricati in cotto che fronteggiano la facciata del castello sono stati restaurati intorno al 1935 sostenendoli dove crollavano, rifacendo serramenti, rimettendo porte e finestre al loro posto di origine, ma soprattutto liberandoli da vari strati di intonaco e riportando alla luce l'antico mattone. In questo lavoro di ripristino sono state scoperte tracce di archi a sesto acuto: in alcuni casi, rimosso il materiale con cui erano stati riempiti per ricavarne locali e sostegni, gli archi sono stati restituiti alla loro iniziale funzione estetica e pratica; in altri soltanto segni della loro esistenza hanno potuto essere posti in evidenza.


Quattro torri angolari di forma circolare, una quadrata centrale di avvistamento ed un fossato che lo circonda, contrariamente a molti suoi simili, il Castello di Peschiera riesce a non

essere minaccioso, nè tetramente militare, quietamente adagiato com'è in un mare di verde sicuro ed invitante.

Presenta un carattere quasi residenziale, che nasce forse dalla "decapitazione" delle torri angolari ad opera degli spagnoli nella seconda metà del '500 o dall'attività restauratrice più consistente operata sempre in quegli anni dall'attivo ed estroso Renato Borromeo, oppure è il solo risultato di lunghi anni di pazienti attenzioni al quale è stato amorevolmente sottoposto. Il castello di Peschiera è uscito dal patrimonio familiare per soli cinquantasei anni, nel 1926 Giancarlo Borromeo lo riacquistò facendo così rientrare nei propri possedimenti la più antica proprietà di famiglia ed iniziò i restauri per riportare questo bene, testimone di tante memorie, a più vecchie sembianze. Fu riattivato il fossato ed eseguita la rimozione completa degli intonaci esterni, mettendo in luce il rivestimento originario del mattone a vista.

All'interno sono stati ripresi tutti gli affreschi cinquecenteschi e seicenteschi inseriti in ottagonali cornici che adornano la lunga teoria di sale e gallerie e riattivata la cappella, incantevole luogo di preghiere raccoglimento. È veramente una fantasmagoria di colori che stordisce.

I disegni di questo numero sono di Gaetano Barbiano di Belgiojoso



CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO

ASSOCIAZIONE

- 1 Gaetano Barbiano di Belgiojoso
Il saluto del nuovo Presidente
-

- 2 Niccolò Pasolini dall'Onda
Assemblea generale dei soci 1992
-

INTERVENTI

- 7 Maresti Massimo
Inventariazione veloce dei beni
-

NOTIZIARIO GIURIDICO

- 9 Augusto Fantozzi
ISI, parere "Proveritate"
- 11 Aldo Pezzana
**Applicazione dell'ISI ad unità immobiliari
poste in edifici storico-artistici**
-
- 13 Ennio Piermarini
Legge 14 novembre 1992 n. 438
-
- 14 Concessione di contributi
**Circolare Ministero Beni Culturali e Ambientali
7 agosto 1992 n. 116**
-

NOTIZIE

- 18 **Dimore e giardini visitabili
Arte senza Frontiere
Iniziative Cee
Dimore e Restauri**
- 19 **Raduno nazionale del "Gruppo Giovani"**
- 20 **Dalle Sezioni: Campania, Lazio, Piemonte, Sicilia**
-

Si avvisano i soci che all'inizio del prossimo anno cambierà il numero di fax dell'Associazione. Il nuovo numero sarà 68802930.

Si ricorda che la segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,00

Il saluto del nuovo Presidente

Nell'iniziare questo compito che la fiducia di Voi tutti mi fa affrontare, desidero rivolgerVi il mio sincero grazie con l'augurio che il Vostro sostegno non mi manchi in tutte le importanti azioni che dovremo compiere per continuare nel cammino della salvaguardia dei Beni Culturali privati di cui tutti sosteniamo la responsabilità. Cammino che come ben sapete, proprio negli ultimi mesi è divenuto più arduo e tortuoso a causa della situazione politica e finanziaria cui il governo sta facendo fronte.

Nel ringraziare per l'opera altamente meritoria svolta durante il suo mandato il Presidente onorario conte Niccolò Pasolini dall'Onda, come richiesto all'unanimità dal Consiglio, conserverà la delega per tutto quanto riguarda le questioni legali e fiscali.

Continua, con il prezioso aiuto dei vice Presidenti e dei Consiglieri, l'azione di difesa resa tanto difficile dai nuovi sviluppi finanziari.

Sia in questo campo che in altri, faccio appello a tutti i soci, ordinari, giovani ed aderenti, perché portino il loro contributo di idee, di conoscenze, di attività, per rendere la nostra Associazione più numerosa, più forte e rispettata, sempre con il nobile scopo di mantenere in efficienza le Dimore di cui siamo garanti sia nei riguardi delle nostre tradizioni, sia come parte importante del Patrimonio Culturale della nazione.

Gaetano Barbiano di Belgiojoso

Soci Onorari

Per il sostegno dato per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale privato, sono stati nominati Soci Onorari della nostra Associazione:

l'On. Avv. Stefano De Luca,

il Conte Dott. Sergio Gelmi
Mattiazzo
di Caporiacco,

il Conte Sen. Umberto Emo
Capodilista e

il Sen. Alfredo Diana

Assemblea generale dei soci 1992

Niccolò Pasolini dall'Onda

Cari Amici Soci, Signori e Signore,

Quindici anni ci separano dalla fondazione di questa Associazione, quando in atmosfera di grande incertezza politica e sociale essa iniziò la sua attività. Finisce anche il secondo mandato dell'attuale Presidenza la quale, ben conscia dell'onore che l'Associazione le ha tribuito con una conferma tre anni orsono non può ora non invitare tutti i soci, ed i consiglieri in particolare, a considerare l'opportunità di un avvicendamento. (...)

Prima di iniziare un'analisi della situazione in cui si trova la nostra Associazione, del suo operato e dei suoi intendimenti, crediamo indispensabile premettere che, pur restando l'orizzonte tutt'altro che sgombro da tentativi di innovazioni per niente favorevoli, nel corso dell'ultimo anno la situazione dal punto di vista giuridico è rimasta, in grazia dei nostri sforzi, salvo che per qualche particolare, per lo più immutata.

Più volte dal 1982 in poi, abbiamo avuto modo di ripetere oralmente e per iscritto la nostra precisa opinione, che invece di richieste di nuove norme in genere e facilitazioni fiscali in particolare, vista la situazione finanziaria dello Stato e valutate comparativamente la legislazione italiana e quelle straniere, era piuttosto da richiedere un'applicazione puntuale delle leggi esistenti.

Infatti, mentre da un lato si è tentato di ripudiare formalmente quanto stabilito nella legislazione esistente, si sono accumulate condizioni che rendono talvolta difficile e gravosa, se non impossibile, l'applicazione della normativa in vigore, dall'altro si sono tentate pericolose innovazioni fiscali, anzi una vera rivoluzione fiscale, per fortuna, fino al momento attuale, evitata.

Anzitutto abbiamo numerose volte insistito sul fatto che le varie disposizioni che riguardano la tassazione dei Beni Culturali essendo state recepite da qualche anno, nei T.U. delle Imposte Dirette e delle Imposte di Successione e Donazioni e quello

che sembrava la consacrazione di una giusta legislazione, un giusto riconoscimento delle nostre esigenze, effettuato col trasferimento della normativa di leggi speciali in altre di applicazione normale e costante che potremo definire quasi un "codice tributario", si è attuata una operazione che invece di darci tranquillità e sicurezza, si è rivelata carica di insidie.

Infatti ogni emendamento, che annualmente può essere introdotto dalla legge finanziaria a tali Testi Unici può costituire un pericolo. A questo punto sintetizziamo quanto è accaduto in campo fiscale negli ultimi anni: per molti dei soci sarà una ripetizione di quanto hanno già letto e sentito, ma per molti altri sarà un utile richiamo alla memoria di situazioni difficili in cui l'Associazione si è cimentata con successo. Dopo il miracolo della legge 512/82 (il cui regolamento era alla firma del Ministro prima delle elezioni e non ne conosciamo la sorte), legge che ha messo l'Italia all'avanguardia nell'assicurarsi la collaborazione dei proprietari nella conservazione dello sterminato patrimonio storico-artistico privato, dobbiamo ripetere che dal 1989 navighiamo in acque tormentose.

Non è un mistero che lo Stato si trovi di fronte ad un disperato e cre-

scente deficit che gli ha procurato una situazione debitoria angosciata e sia conseguentemente alla forsennata ricerca di entrate fiscali; mentre la spesa pubblica, invece di essere controllata e limitata, è sempre crescente, ma guarda caso, non a favore dei Beni Culturali.

Comunque rammentiamo che nel 1989, per la prima volta, il Governo decise di sottoporre ad un tetto massimo le spese detraibili dal proprietario per la manutenzione ed il restauro dei beni sottoposti a vincolo, nonché le somme devolute per le erogazioni liberali in denaro a favore di istituti, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute.

La battaglia che sostenne la nostra Associazione, coadiuvata da Associazioni consorelle fu tale che il Consiglio dei Ministri modificò il Decreto per quanto riguarda la sfera di manutenzione e restauro, lasciando invariata la norma del 1982 che consente la detraibilità del 100%; sottopose tuttavia al limite suddetto le erogazioni liberali in denaro detraibili sopradescritte, con quale grande svantaggio per i beni culturali non è difficile immaginare.

Ma la faccenda del tetto alle detrazioni doveva diventare un'abitudine, tanto è vero che nel 1991, il progetto di un Decreto Legislativo, in virtù di una legge delega fantasma, prevedeva, oltre che la reintroduzione dell'imposta di successione, dell'imposta di registro e di altre minori, anche che il totale delle detrazioni (pubblicitarie, ospedaliere, ecc... incluse quelle per la manutenzione ed il restauro dei BB.CC.AA.) non superasse un tetto da stabilirsi annualmente dalla legge finanziaria, che per il 1992 doveva essere del 30% di differenza tra l'importo al lordo e l'importo al netto delle detrazioni.

Ora, oltre al fatto che per calcolare quale ammontare di spesa detratta da un imponibile, porti ad una certa differenza di imposta netta rispetto a quella lorda, occorre un calcolo matematico di non lieve difficoltà, resta il fatto che in tale modo un proprietario

GRAZIE

Il Presidente Niccolò Pasolini dall'Onda lascia il suo mandato dopo anni di duro e appassionato lavoro, svolto con coraggio nella piena convinzione di operare per la tutela di un bene comune quale è il patrimonio culturale privato e avendo contribuito a fare di questa Associazione un protagonista della salvaguardia delle tradizioni storiche e artistiche del Paese. Per tutto ciò noi lo ringraziamo ed esprimiamo la nostra gratitudine per quello che continuerà a fare come Presidente onorario e come delegato per le questioni legali e fiscali.

non sarebbe più stato in grado di fare un piano di restauri pluriennale.

Il progetto di Decreto Legislativo doveva essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione paritetica parlamentare. La battaglia intrapresa dalla Associazione che qui rappresento, fu di tale violenza nella primavera-estate 1991 che, in gran parte grazie ad essa, il progetto fu accantonato. Il Governo però, chiese ed ottenne in una legge di accompagnamento alla finanziaria, l'ampliamento della delega, avendo noi denunciato l'insufficienza della delega stessa, e la proroga al giugno 1993.

Viviamo ora sotto la spada di Damocle di quello che il nuovo Governo escogiterà per risanare la finanza pubblica, anche se per il momento le notizie in nostro possesso ci inducono a sperare che i beni culturali non dovranno subire aggravii fiscali o limitazioni di benefici.

Ma quel Decreto legislativo non era che il primo regalo che la manovra finanziaria del 1991 ci avrebbe voluto riservare.

Già da tempo era allo studio una totale revisione degli estimi catastali, i quali, essendo stati fatti in base al NCEU del 1939, risalivano spesso a prima della guerra, ed erano stati rivalutati da coefficienti, variati ogni due anni, diversi per ogni categoria di immobili. Dal 1982 gli immobili sottoposti a vincolo ex L. 1089 del 1939 godevano di una grande agevolazio-


ne: erano tassati mediante moltiplicazione del loro estimo per il coefficiente più basso, quello della categoria A/9, la quale invece era una categoria quasi vuota, dato che gli immobili ivi compresi erano pochissimi, per l'esattezza circa 1100, mentre cinquantamila circa erano gli edifici vincolati. In questo modo la insistente richiesta dei proprietari di case vincolate di essere inseriti nella categoria A/9, sempre inascoltata dalla Direzione Generale del Catasto, era superata e gli immobili vincolati venivano a godere di una grande agevolazione fiscale in qualunque categoria fossero.

Ora però, con un atto amministrativo, l'aumento degli estimi catastali, l'agevolazione della legge del 1982, era di fatto revocata, perché non sarebbero più esistiti i coefficienti di aggiornamento.

È noto che una decisione del TAR del Lazio, in un giudizio promosso dalla Confedilizia, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nel maggio scorso, dichiarò tali estimi illegittimi, ma il Governo corse ai ripari con un Decreto Legge e gli estimi furono confermati. Precedentemente, il Vice Presidente Pezzana ed il sottoscritto non erano riusciti a fare intendere ragione alla Direzione Generale del Catasto, nonostante i nostri ripetuti interventi del 1990 e 1991, intesi a dimostrare gli altissimi costi di manutenzione delle case vincolate: essa si trincerò dietro una

generica promessa di appoggiare aliquote d'imposta inferiori da applicarsi da parte della Direzione Generale delle Imposte Dirette, che si guardò bene dal prendere in considerazione le nostre richieste ed è anche dubbio che lo potesse fare con un semplice atto amministrativo. Non restava quindi che un'intervento legislativo. L'ufficio legale della Confedilizia preparò un emendamento all'art.11 della legge di accompagnamento alla legge finanziaria, per il quale agli immobili vincolati era applicato, ai fini fiscali l'estimo catastale più basso della categoria abitativa della zona censuaria in cui si trovano. Poi l'intervento diretto sia della Confedilizia che dell'Associazione Dimore Storiche presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato e della Camera, nonché presso i singoli deputati e senatori, valse a dimostrare che la conseguente perdita per l'erario era minima, dato l'esiguo numero delle case vincolate e che il giorno in cui i proprietari non fossero in grado di mantenerle, il peso della conservazione sarebbe comunque ricaduto sulle spalle dello Stato.

Riuscimmo ad essere convincenti, e né alla Camera né al Senato vi fu una seria opposizione, soprattutto quando fu chiaro ai parlamentari che l'agevolazione riguardava non tutti i centri storici ma solo gli immobili sottoposti a vincolo diretto: l'emendamento fu approvato nell'art.11 della legge di accompagnamento alla



VILLA GNECCHI RUSCONE - VERDERIO SUPERIORE (CO)

Associazione

Finanziaria.

Resta aperto il problema se l'agevolazione si applica alle sole imposte sul reddito, ovvero anche alle imposte sui trasferimenti (si dovrebbe applicare all'imposta di registro che per legge si vale del metodo automatico) e alle imposte indirette in genere. Altro regalo nel pacco doni della manovra finanziaria del 1991 fu la rivalutazione obbligatoria in bilancio dei cespiti delle società.

La rivalutazione fu annunciata l'inverno scorso dal Ministro Formica, che sotto le pressioni degli ambienti finanziari promise che sarebbe stata facoltativa. Ma dopo l'insuccesso totale della rivalutazione facoltativa, nella primavera scorsa il Ministro decise di renderla obbligatoria per tutti i beni non strumentali. Si trattava in pratica di imporre un'aliquota fiscale del 16% sulla rivalutazione dei cespiti fatta per il 38% del loro valore finale, con una franchigia di un miliardo.

Dai calcoli dell'Associazione non meno di un 10% dei proprietari di immobili vincolati, li possedeva tramite società. Società costituite talvolta molti decenni fa, a scopo non tanto di eludere l'imposta di successione, quanto di mantenere uniti certi beni immobili che altrimenti sarebbero andati dispersi. Preparammo centinaia di promemoria che furono distribuiti ai parlamentari ed ai funzionari del Ministero delle Finanze ed infine due emendamenti alternativi furono presentati al Senato, uno dei due permetteva lo scioglimento senza imposta sulla plusvalenza delle società che avessero in prevalenza beni vincolati e la loro assegnazione ai soci; l'altro che rendeva facoltativa la rivalutazione degli immobili vincolati.

Opportunamente informati i deputati ed i senatori delle Commissioni Finanze e Tesoro e Bilancio del fatto che un sia pure esiguo numero di proprietari di edifici di interesse storico artistico avrebbero subito un grande danno economico, si da obbligarli quasi sempre ad una svendita dispersiva, il nostro secondo emendamento, per il quale la rivalutazione degli immobili vincolati era facoltativa, fu approvato nell'art.24 della legge di accompagnamento alla Finanziaria prima al Senato e poi alla Camera, anch'esso senza alcuna seria

opposizione: nel tutto fu fondamentale l'appoggio di Italia Nostra che testimoniò che quelli che erano da salvare erano i beni culturali, essendo i proprietari solo gli strumenti della conservazione.

Quella della agevolazione dell'imposizione catastale e quella della non obbligatorietà della rivalutazione di bilancio furono due grandi vittorie delle nostre Associazioni, direi quasi miracolose nella situazione politico-economica attuale che testimoniano della sensibilità dei nostri parlamentari ai problemi del patrimonio storico-artistico e della attenzione (direi quasi insospettata prima) che essi dedicano alle nostre ragionevoli richieste. Dobbiamo invece ammettere che fallimmo nel nostro intento quando chiedemmo la rateizzazione dell'INVIM straordinaria.

L'idea dell'INVIM straordinaria, naturalmente a carico delle società, era nata per evitare la rivalutazione obbligatoria, ma il Governo se ne impossessò per applicarla insieme alla rivalutazione. Consci che non si sarebbe potuto vincere su ogni fronte, rivolgemmo tuttavia a vari esponenti del Parlamento e dell'Amministrazione delle Finanze la richiesta di rateizzare l'INVIM straordinaria in varie rate annuali; ma avendo già la grande agevolazione della riduzione al 25%, non insistemmo molto nella nostra richiesta; la quale, anche in sede generale, cioè non limitata agli immobili vincolati ebbe alterne vicende in Parlamento e poi fu definitivamente respinta mediante un voto di fiducia richiesto dal Governo.

Altra innovazione da tenere sotto controllo è l'imposta comunale sugli immobili, ICI. L'ICI è un'imposta patrimoniale ordinaria, in studio e già al Parlamento da anni, che dovrebbe sostituire l'INVIM e l'ILOR con un'aliquota annuale del 7 per mille.

Sostituirebbe imposte che contengono agevolazioni per gli immobili vincolati e perciò l'Associazione Dimore Storiche si è subito preoccupata di introdurre emendamenti agevolativi, i quali, già proposti in Commissione, furono poi in Commissione stessa ritirati. Non sappiamo cosa farà il Governo prossimo venturo, viviamo nella più totale incertezza, ma a questo proposito sarebbe importantissimo che l'agevolazione

catastale approvata con l'art.11 della legge di accompagnamento alla finanziaria, valesse anche per questa imposta patrimoniale; si da non rendere necessari altri emendamenti di dubbia approvazione.

In conclusione, almeno fino a questo momento possiamo dire di avere conseguito importantissimi risultati legislativi e di questo ringraziamo tutti coloro che vi hanno collaborato, anzitutto come protagonista insieme a noi l'avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente della Confedilizia, e poi il nostro Vice-Presidente Pezzana, il Vice-Presidente Belgiojoso, nonché parlamentari e funzionari che ci hanno appoggiato; in particolare i senatori Diana ed Emo Capodilista che ci dispiace non vedere più ricoperti dal laticlavio, il sottosegretario De Luca ed il Conte dott. Gelmi di Caporiacco, i quali sono stati dichiarati soci onorari.

Questo per quanto riguarda le vicende della tormentata normativa; ma anche in sede di applicazione delle leggi e dei regolamenti, troviamo spesso crescenti difficoltà, o per la pretesa delle amministrazioni centrali e periferiche di applicare leggi e regolamenti con eccessivo puntiglio, ovvero per arrivare talvolta ad escogitare nuove complicate prassi non previste dalla normativa vigente né richieste dalla logica della buona amministrazione; il tutto con la conseguenza di paralizzare i meccanismi procedurali, dilazionandone sine die la conclusione e facendo talvolta perdere i termini utili. A questo scopo il Vice-Presidente Pezzana ed io ci siamo recati dal Direttore Generale Sisinni al quale abbiamo raccomandato di emanare istruzioni per un'applicazione uniforme delle leggi e dei regolamenti, per far rispettare il principio ribadito da una recente legge sulla trasparenza delle procedure amministrative e sul rispetto del principio del contraddittorio.

Comunque, le difficoltà sopra denunciate, anche se non di portata generale, sono però sempre più frequentemente riscontrabili; e anche se non si è in questa sede in grado di affermare che ciò sia la conseguenza di un disegno intenzionale diretto a scoraggiare la concessione delle facilitazioni fiscali previste dalle leggi perché considerate troppo favorevoli

Associazione

ai proprietari privati, ovvero se ciò sia dovuto ad un eccesso di cautela della burocrazia ministeriale nell'esercizio della propria discrezionalità, tuttavia è certo che il clima è molto mutato; contiene le premesse di una pericolosa inversione di tendenza rispetto a quello che riscontriamo nel decennio 1972-1982.

A quanto detto c'è poi da menzionare un altro problema: sul fronte dell'equo canone nulla di nuovo: siamo riusciti a far inserire per la terza volta l'esclusione delle case vincolate dal regime di equo canone nel disegno di legge governativo, che però giace fermo in Parlamento, come giacquero i due precedenti.

C'è tuttavia qui da ripetere quanto dicemmo già l'anno scorso che agli occhi delle Autorità l'immagine del proprietario privato si sta inquinando: l'ingresso nel nostro settore di società immobiliari e commerciali che ottengono permessi di ristrutturazione più o meno corretta e attuano poi una speculazione commerciale, dà modo alle Autorità governative di presumere che quello sia il prototipo del proprietario privato, mentre la figura di quello tradizionale, colto, entusiasta ed esperto conservatore di beni ereditati o acquistati con sudati risparmi, si appanna e scompare. Questa pericolosa sostituzione di immagine è una delle cause che spiega almeno in parte l'inversione di tendenza delle Autorità di cui si è poc'anzi lamentato il progressivo aumento.

Abbiamo ricapitolato le vicende tributarie dei beni culturali degli ultimi tre anni. Passiamo ora ad analizzare le condizioni in cui l'Associazione si trova, con i suoi organi, le sue strutture ed i suoi problemi.

Anzitutto il tanto atteso riconoscimento giuridico ha grandemente accresciuto il prestigio e l'autorità dell'Associazione: si tratta di un importante traguardo raggiunto che chiude un'epoca e ne apre un'altra. Ma un doveroso senso di responsabilità ci obbliga, anzi obbliga noi tutti al massimo scrupolo in ogni adempimento societario, amministrativo ed operativo, tale che in nessun campo l'Associazione si trovi inadempiente o inferiore al credito accordatole. Comunque si deve prendere atto della nuova situazione giuridica dell'Associazione: che, pur mantenendola in

Ente Privato, le dà una rilevanza pubblicistica che la fa uscire necessariamente dallo status di modesta associazione puramente volontaristica, togliendole quell'apparenza larvata di diletantistica che essa poteva avere prima. Abbiamo spesso nel passato infatti notato che l'Associazione, nota come organismo volontaristico, doveva diventare un organismo più complesso, e acquistare nei metodi di lavoro, nelle dimensioni e nelle strutture, un carattere maggiormente professionale: ora questo adeguamento diviene una esigenza impellente ed improcrastinabile. Occorre ottenere, al più presto quanto non si è ancora riusciti ad ottenere, come abbiamo nelle precedenti relazioni rilevato, e cioè che essa riesca ad assumere il carattere di una grande associazione culturale e di categoria, dotata di organi propri, sia giuridici che tecnici, in grado di intervenire sia a livello nazionale che a livello locale sempre con lo stesso ritmo e la stessa capacità operativa.

Ben sapendo che non si potevano fare miracoli, con la franchezza e l'autocritica a cui non abbiamo mai rinunciato, dobbiamo ammettere che l'Associazione ha da fare ancora strada. Ottima cosa è stata il trasferimento della Sede: ciò ha contribuito largamente a snellire e sveltire la vita associativa e le pratiche relative ai soci mediante una più razionale siste-

mazione logistica e delle operazioni di trasferimento siamo largamente debitori ai Consiglieri Masetti Zannini e Serafini.

Tuttavia si sono ancora verificati e si verificano fenomeni di distonia e di disfunzione, provocati dal menzionato carattere volontaristico che hanno gli organi dell'Associazione, carattere che se da un lato conferisce al suo operato un alto grado di entusiasmo, di dedizione e di efficienza, non è dall'altro in grado di assicurare sempre una distribuzione equilibrata ed una armoniosa continuità del lavoro. Ma nel complesso si è lavorato con successo anche nei momenti di crisi e con risultati soddisfacenti: sono state proseguite le relazioni con gli Uffici Ministeriali e si è seguito a fornire consulenze ed assistenza ai soci, seppure su base volontaristica, da membri del Consiglio, della Giunta e da persone vicine all'Associazione; ma nel complesso si ripete quindi quanto denunciavamo negli anni precedenti e cioè che in conseguenza del lavoro di consulenza ed assistenza ai soci, di studio e di promozioni legislative e di partecipazione a riunioni, un sovraccarico di lavoro grava sulle spalle delle poche persone che retribuite o volontariamente prestano la loro opera, queste ultime sottraendo tempo ai loro impegni ordinari, mentre alcuni organi restano inattivi perché talvolta non c'è il tempo di convocarli. La situazione di bilancio è in complesso molto migliorata e di ciò siamo largamente debitori ai rinnovati organi amministrativi.

Essendo l'Associazione un Ente senza scopo di lucro, si è rigorosamente evitato di impegnarsi in attività di tipo commerciale, in particolare di tipo immobiliare, nonostante che da qualche parte giungessero sollecitazioni in questo senso.

È stata ancora studiata la possibilità di dare in gestione il Notiziario a varie case editrici, le quali lo avrebbero pubblicato, sempre sotto la nostra direzione, come una pubblicazione commerciale. Questa iniziativa che toglierebbe notevole peso sia di direzione e redazione che economico all'Associazione, verrebbe però a creare una serie di problemi che sono tuttora allo studio, non essendo stata esclusa nessuna possibilità.



PALAZZO ARESE - LUCINI OSNAGO (CO)

Associazione

Fatto decisivo ed assai proficuo è stata l'adesione della nostra Associazione alla Confedilizia, alla collaborazione della quale si è già accennato; senza aver revocata l'adesione alla Confagricoltura e quindi seguitando a poter approfittare dei suoi servizi, si dispone ora di una serie di nuovi strumenti operativi propri di questa seconda Confederazione ed il peso dell'azione dell'Associazione Dimore Storiche ne risulta grandemente accresciuto.

Tutto ciò risulta anche logico considerando il fatto che le Dimore Storiche sono talvolta anche centri aziendali agricoli, talvolta invece sono complessi edilizi urbani e sono investiti quindi da una duplice serie di problemi.

L'Associazione ha raggiunto i 2.200 soci, con un incremento del 19% rispetto all'anno scorso. La cifra che di per sé costituisce un traguardo prestigioso, giacché il numero è uno degli elementi sui quali si basa la forza operativa di essa, va però ridimensionato alla luce di alcune considerazioni critiche.

È pur vero che la nostra Associazione, l'unica di dimensioni nazionali che raggruppi proprietari di edifici storico-artistici, è al livello delle altre due maggiori europee, l'inglese e la francese, anzi le supera; ma è anche vero che, data la concentrazione enorme di beni culturali in Italia, non oltre il 4 o 5% dei proprietari, potenziali soci, è iscritto. Tale deficiente spirito associativo italiano, che tante volte abbiamo denunciato, può essere spiegato col fatto che molti dei potenziali soci sono proprietari di immo-

bili storici in luoghi decentrati e sono scarsamente informati, ovvero sono proprietari di quote condominiali di immobili vincolati e non conoscono o non ritengono necessaria l'assistenza dell'Associazione, e inoltre sono personalmente convinto che moltissimi soci, che pur seguono con sufficiente diligenza la vita dell'Associazione stessa, non si rendono affatto conto di quello che essa ha fatto e di quanto essa abbia ottenuto anche per loro.

Resta tuttavia assai ampio il numero dei proprietari, potenziali soci, sui quali può essere esercitata una proficua azione di propaganda e di reclutamento.

Alto è purtroppo anche il numero dei soci morosi che nel totale raggiunge il 9,7%, tuttavia esso non è cresciuto che di poco in conseguenza all'aumento della quota. (...)

È difficile, nella guida della nostra Associazione, prevedere quello che sarà fatto nel prossimo futuro. Schemi di mansioni possono essere fatti, ma occorre poi che sussistano le possibilità e che nuove e più urgenti esigenze non facciano mutare i programmi: le vicende giuridico-amministrative del nostro paese sono turbolente ed imprevedibili. Con queste considerazioni crediamo di avere completato la nostra relazione sul-


l'Associazione nel 1991, su quanto essa ha fatto e su quanto si propone di fare. Possiamo concludere in una brevissima sintesi, serio motivo di riflessione, che anche se non si è raggiunta la completa coincidenza dei compiti che l'Associazione si è assunta con i risultati ottenuti, tuttavia, soprattutto nel campo fiscale, quelli che si sono ottenuti, almento per ora, sono veramente lusinghieri quanto insperati: Le battaglie che si fanno sempre più difficili per i motivi sopra analizzati ed i compiti dell'Associazione sono sempre più impegnativi, anche a causa del grande limite che essa trova nell'esiguo numero delle persone in grado di combatterle.

Ringraziamo ognuno dei soci per la loro adesione che ci è di gran conforto nonchè per il loro impegno, raccomandiamo a tutti di continuare nel futuro: l'Associazione trova le sue risorse solo nel comune sforzo di tutti.

E questo è lo spirito con il quale consegneremo l'Associazione nelle mani del nuovo Presidente.

Consci dei nostri limiti e delle nostre manchevolezze, la Presidenza chiede l'approvazione di questa Relazione da parte dell'Assemblea ritenendo di avere fatto il possibile

per aiutare a conservare il patrimonio delle Dimore Storiche-Artistiche, preoccupata solo di riuscire a non perdere quanto ottenuto ed ottenere quanto sarebbe giusto ottenere per assicurare un livello che possa dirsi veramente europeo a questo settore di beni di inestimabile valore per il nostro Paese e per la cultura mondiale.



VILLA MAPELLI MOZZI - PONTE S. PIETRO, LOCATE DI SOTTORIVA

Inventariazione veloce dei beni

di Maresti Massimo

L'apertura delle frontiere può mettere il patrimonio culturale nazionale in una situazione a rischio. Per la salvaguardia dei beni artistici ogni privato dovrebbe almeno tenere l'archivio dei propri beni. Ne parliamo con Maria Luisa Polichetti, direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo. Ripubblichiamo la "Scheda di identificazione" proposta dall'Associazione, quale utile strumento di catalogazione.

Siamo alle soglie del '93, andiamo verso l'apertura delle frontiere CEE, verso la libera circolazione dei beni culturali di cui noi appartenenti ai paesi comunitari godremo e subiremo. Godremo per la possibilità di assimilare cultura e tradizioni di paesi diversi direttamente nel proprio contesto sociale, un innesto più o meno forzoso che potrebbe generare nel tempo una sensibilità culturale senza frontiere, un filtro atipico dell'arte vissuta in diretta.

Subiremo poichè questa nuova libertà può trasformare il bene culturale in mero oggetto commerciale, smembrato del suo significato più vero di rappresentante spesso unico, irripetibile di un determinato passato esistito in quella scena geografica e storica che sviluppando un certo gusto ha provocato l'esistenza di quel preciso bene culturale.

"Dobbiamo evitare che questa benemerita circolazione si trasformi in un depauperamento del nostro magnifico patrimonio culturale e rappresenti l'oblio delle nostre radici" - afferma l'architetto Maria Luisa Polichetti, direttore dell'Istituto Centrale del Catalogo.

"Cosa si sta facendo per evitare tutto ciò?"

"Si sta procedendo ad una catalogazione veloce, cioè ad una inventariazione sintetica che unifichi su scala nazionale gli elenchi dei beni già studiati dalle varie Soprintendenze in modo autonomo e non organico a livello territoriale. Per fare questo si seguono gli indirizzi metodologici fissati dalla legge 84/90 (allegata al D.M. 9 luglio '90).

In un secondo tempo si approfondirà il contenuto delle varie voci. Inoltre si punterà ad individuare quei beni che sono rimasti scoperti da qualsiasi operazione conoscitiva.

Con il D.M. 25.06.92 è stato approvato il piano triennale di attuazione degli interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico di cui alla legge 10 febbraio 92 n° 145.

Per realizzare questa operazione di emergenza le varie Soprintendenze dispongono di 22 miliardi con cui si compileranno circa un milione di schede. Si tratterà in pratica di formare una vera e propria anagrafe dei beni artistici che si trovano nel territorio nazionale. Per questo abbiamo predisposto una scheda modello appositamente studiata per le varie Soprintendenze che comprenda le voci indispensabili per la identificazione del bene, con precisi riferimenti anche alla condizione giuridica cioè situazione di vincolo e proprietario.

Il nostro Istituto ha il compito di coordinare la programmazione, dettare le direttive, indirizzare le metodologie per le campagne di catalogazione che vengono fatte dalle Soprintendenze. Anche le regioni, le provincie, i comuni e i soggetti privati come le Fondazioni, le Associazioni possono svolgere opere di catalogazione.

Noi speriamo che i privati vogliano collaborare con l'Amministrazione. Perseguiamo l'interesse di beni comuni. La catalogazione è di per sé garanzia e sicurezza dell'opera. Una volta catalogato, quindi individuato con prove di titolarità e di proprietà, il bene culturale risulta più protetto dal rischio di furti, danneggiamenti, falsificazioni

"Come si potrebbe operare questa collaborazione tra il pubblico e il privato?"

"Si potrebbe anche operare attraverso associazioni rappresentanti inte-

ressi privati, come l'ADSI e studiare le opportune garanzie, favorendo coloro che aderiscono all'iniziativa, per esempio con contributi sulla realizzazione di sofisticati impianti di allarme. Occorrerebbero catalogatori di assoluta idoneità e comprovata onestà, meglio se di fiducia dei privati. Siamo pronti a qualsiasi proposta di collaborazione con i privati che possa dare impulso a questa indagine così importante per la ricognizione essenziale del patrimonio sul territorio nazionale" - ha concluso l'architetto Maria Luisa Polichetti.


Collaborazione con i privati quindi. Se ne è parlato anche ad Albisola nel convegno svolto a villa Gavotti su "Arte senza frontiere" dove è emersa la necessità di intervenire anche con una legislazione adeguata.

Se infatti la catalogazione veloce può rappresentare una documentazione dell'esistenza del bene catalogato, occorre anche una legislazione adeguata contro i furti che oggi in Italia fanno scempio del patrimonio culturale e che domani con l'apertura delle frontiere e restando in vigore l'attuale normativa sui furti, potrebbe accrescere il fenomeno in misura imprevedibile.

Una volta tanto occorrerebbe muoversi su un doppio binario: la catalogazione veloce con la sua portata di garanzia culturale e una normativa con pene rigorose davanti alla sistematica, costante spoliatura dei beni culturali.

Il furto di un bene culturale non è rubare la marmellata, è un costante depauperamento della memoria del passato, di una identità trasmessa anche attraverso gli oggetti-simbolo, attraverso opere dove l'estro, la fantasia, il genio dell'artista riportano l'osservatore di oggi al profondo delle sue radici.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE



Istruzioni per la compilazione

*Le schede dovranno essere compilate in ogni loro parte; sono indispensabili per facilitare la restituzione in caso di ritrovamento dopo un furto. Sono **strettamente personali** e dovranno essere, ovviamente, custodite in luogo diverso da quello dove sono collocati gli oggetti schedati.*

Proprietà: nome del proprietario e/o possessore dell'oggetto.

Oggetto e soggetto: indicare se si tratta di un quadro, di una scultura, di un arazzo, di un mobile d'arredamento, di una maiolica, di una porcellana e così via specificando se il quadro rappresenta un ritratto, un paesaggio, una natura morta; se la scultura è un busto, un cavallo, un bassorilievo, un frammento archeologico; se il mobile è una consolle, un cassetto, una ribalta, una poltrona; descrivendo possibilmente lo stato di conservazione, eventuali particolari che possano distinguere l'oggetto e, se conosciuta la sua provenienza.

Autore: indicarlo se è noto con certezza, oppure segnalare la attribuzione dell'opera.

Epoca: datazione anche generica dell'oggetto.

Tecnica e materiale: per i quadri indicare se sono dipinti a tempera o ad olio, se sono su tavola o su tela; per una scultura se è di marmo, di bronzo o di altra materia; per i mobili se sono di noce, di mogano, di ebano, se sono impiallacciati o in massello.

Dimensioni: di un quadro vanno indicate le misure senza la cornice, di una scultura senza la base, di un mobile vanno indicate altezza, larghezza, profondità.

Località: luogo dove si trova l'oggetto alla data della schedatura.

Data della scheda: quando viene compilata, sarebbe molto utile far constatare da un perito l'esistenza in loco, ad una certa data, degli oggetti schedati e la dichiarazione del perito può essere giurata, con procedura molto semplice, in Tribunale.

proprietà:

oggetto e soggetto:

.....

.....

autore:

.....

epoca:

.....

tecnica e materiale:

.....

dimensioni:

.....

località:

data della scheda:

ISI, parere "Proveritate"

del prof. avv. Augusto Fantozzi

Imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.). DL 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge n. 359 del successivo 8 agosto. Fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939. Applicazione dell'art. 11, 2° comma, della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

1. Premessa

L'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, convertito nella legge n. 359 del successivo 8 agosto, ha istituito un'imposta straordinaria immobiliare (I.S.I.) sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Il terzo comma del suddetto art. 7 stabilisce che l'imposta straordinaria deve essere assolta nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. La norma precisa, peraltro, che il valore soggetto ad imposizione è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto diversi da quelli ricompresi nella categoria D, dal valore che risulta applicando all'ammontare delle rendite determinate dall'Amministrazione a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, un moltiplicatore differenziato in funzione delle diverse categorie catastali in cui i fabbricati stessi risultano ricompresi. L'art. 11, secondo comma, della Legge n. 413 del 30 dicembre 1990, tuttavia, ha stabilito che "In ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939 n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato".

Alla luce delle disposizioni dell'art. 7 della Legge n. 359 e dell'art. 11, secondo comma, della Legge n. 413, l'As-

sociazione delle Dimore Storiche Italiane chiede in primo luogo di conoscere se, ai fini dell'I.S.I., il valore imponibile dei fabbricati di interesse storico od artistico di cui all'art. 3 della Legge n. 1089:

- possa determinarsi sulla base di quanto disposto dal suddetto art. 11 e, cioè, in funzione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale sono situati i fabbricati;

- ovvero debba determinarsi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della Legge n. 359 e, dunque, tenuto conto delle rendite catastali determinate a seguito della revisione di esse quale disposta dal Ministro delle Finanze con decreto del 20 gennaio 1990.

Per l'eventualità che il quesito trovi soluzione nel senso della prima delle riferite alternative, viene poi chiesto di conoscere se la determinazione del valore, ai fini I.S.I., dei fabbricati di interesse storico od artistico effettuata sulla base del criterio di cui all'art. 11, secondo comma, della Legge n. 413, possa o meno trovare

applicazione anche per le porzioni di tali fabbricati iscritti nella categoria catastale C, comprendente le unità immobiliari aventi destinazione commerciale e varia.

Infine, viene chiesto di conoscere se l'I.S.I. debba trovare applicazione - e, nell'affermativa, secondo quale criterio - nei confronti delle cappelle, nonché dei teatri ed unità similari che, talvolta, fanno parte dei fabbricati di interesse storico od artistico.


2. Determinazione del valore, ai fini I.S.I., dei fabbricati di interesse storico od artistico.

In favore della *non determinabilità* di tale valore sulla base del criterio di cui all'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 e, dunque, in favore della necessaria determinazione di esso in forza dell'ordinario criterio stabilito dalla legge istitutiva dell'I.S.I. - potrebbero invocarsi le seguenti considerazioni. In primo luogo, quella per cui tale legge istitutiva stabilisce che il valore soggetto al tributo deve determinarsi tenuto conto

delle rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione a suo tempo disposta nell'apposito decreto ministeriale in data 20 gennaio 1990, senza prevedere alcun metodo di determinazione derogativo di tale criterio.

Ne discenderebbe, sotto un profilo letterale, l'effettiva impossibilità di fare ricorso, agli effetti del valore imponibile ai fini I.S.I. dei fabbricati di interesse storico od artistico, al criterio previsto dall'art. 11, secondo comma, della Legge n. 413 valevole ai fini dell'individuazione del reddito di tali fabbricati.

In secondo luogo, l'appli-



LA VILLA REALE DI MONZA

cabilità di tale ultimo criterio potrebbe negarsi ove si tenesse conto della natura della base imponibile su cui l'I.S.I. è destinata ad essere assolta. Tale base imponibile, infatti, è rappresentata dal valore dei fabbricati, là dove il criterio stabilito dall'art. 11, secondo comma, della Legge n. 413 costituisce un criterio di determinazione del reddito retrainabile dagli immobili di interesse storico od artistico. Dal che, ancora, potrebbe desumersi l'inefficacia di tale ultimo criterio agli effetti della quantificazione del valore di essi rilevante ai fini dell'I.S.I. Né, evidentemente, potrebbe indurre ad una diversa opinione la norma di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge istitutiva dell'I.S.I., la quale stabilisce che per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione del tributo devono trovare applicazione le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Infatti, il richiamo alla disciplina dell'imposizione sui redditi deve intendersi limitato, dalla norma, agli aspetti procedurali dell'applicazione dell'I.S.I. e non, anche, a quelli riguardanti la base imponibile del tributo. In favore della non determinabilità di tale base imponibile in forza del criterio di quantificazione del reddito dei fabbricati di interesse storico od artistico, quale stabilito dall'art. 11 della Legge n. 413, potrebbe infine invocarsi la presunta natura agevolativa di tale ultimo criterio.

Potrebbe ritenersi, cioè, che mediante l'introduzione di esso il legislatore della legge n. 413 abbia inteso stabilire un regime di favore nei confronti degli immobili di interesse storico od artistico. Regime di favore che, in quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni agevolative previste dalla normativa dell'I.S.I., non potrebbe trovare applicazione anche agli effetti di tale tributo. È probabilmente alla luce delle considerazioni fin qui esposte che la stampa specializzata ha espresso, di recente, il dubbio se ai fini del valore rilevante nei riguardi dell'I.S.I. possa effettivamente trovare applicazione il criterio di cui all'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 valevole agli effetti della determinazione del reddito dei fabbricati di interesse storico od artistico. (*O. Franceschi - M. Piazza, Fisco assediato da dubbi*

sull'I.S.I., in Il Sole 20 Ore del 4 settembre 1992, p. 14).

Può ritenersi, peraltro, che tale dubbio non trovi adeguata giustificazione ove il problema in esame venga valutato sotto profili diversi da quelli fin qui analizzati. A tale riguardo, deve in primo luogo osservarsi come il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di interesse storico od artistico, quale stabilito dall'art. 11 della legge n. 413, non è escluso si risolva in un criterio volto a ricondurre nei suoi congrui limiti l'entità della base imponibile di tali fabbricati ai fini delle imposte personali e non, dunque, in un criterio diretto a realizzare finalità meramente agevolative.

L'esattezza di una tale osservazione potrebbe discendere, in primo luogo, dalla circostanza per cui il criterio suddetto non ha trovato la propria disciplina nell'ambito del DPR n. 601 del 1973, relativo alle agevolazioni tributarie, nel cui ambito avrebbe dovuto trovare collocazione ove, invece, esso effettivamente rivestisse natura agevolativa. Sotto tale profilo, in particolare, occorre porre nel debito risalto:

- da una parte, il fatto che quando il legislatore tributario ha inteso sancire il carattere agevolativo di regimi impositivi valevoli nei confronti di immobili di particolare valore culturale, ciò è stato esplicitato dalla collocazione della relativa disciplina nell'ambito del suddetto DPR n. 601, così come ha avuto luogo per quelli menzionati nell'art. 5 bis di tale decreto;

- dall'altra parte, come la formulazione dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 non riproduce quella dei commi terzo e quarto dell'art. 88 del previgente DPR n. 597, la quale effettivamente induceva all'ammissione della natura agevolativa della disciplina per essi stabilita là dove era stabilita la revoca, in presenza di determinate condizioni, dell'"agevolazione" in cui la disciplina stessa veniva a risolversi. Sotto il medesimo profilo, in secondo luogo occorre attribuire rilievo alla circostanza per cui, verosimilmente, mediante l'introduzione del criterio introdotto dalla legge n. 413 il legislatore tributario ha inteso tenere conto, sotto un profilo sostanziale e dunque agli effetti del reddito realmente ritraibile dai fabbri-

cati di interesse storico od artistico, delle non indifferenti spese cui tali immobili sono soggetti, considerati anche i vincoli normativi ad essi relativi.

Infatti, la dottrina ha posto in evidenza, in base ad un'indagine storica della disciplina fiscale di tali immobili, come questa sia stata improntata alla necessità di decurtare l'onere tributario gravante su di essi, tenuto conto dell'effettiva riduzione, nel tempo, della redditività ad essi riferibili (*T. Alibrandi - P. Ferri - N. Pasolini Dall'Onda, Il nuovo regime tributario dei beni culturali, Giuffrè, 1983, p. 38*).

Ne consegue l'ammissibilità della natura non agevolativa del criterio di determinazione del reddito di tali fabbricati, previsto dall'art. 11 della legge n. 413, e dunque la possibilità che esso trovi applicazione ai fini della quantificazione del valore imponibile ai fini I.S.I., seppure non espressamente previsto dalle norme di favore contenute nella legge istitutiva di tale tributo.

In favore dell'applicabilità di tale criterio agli effetti dell'I.S.I. depongono, poi, considerazioni di ordine sistematico. È noto infatti come, antecedentemente all'emanazione della legge n. 413 del 1991 e del D.M. 20 gennaio 1990, mediante il quale fu disposta la revisione delle rendite catastali dei fabbricati, l'art. 2 della legge n. 512 del 2 agosto 1982 stabilisse che "l'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico, ai sensi della legge 1° agosto 1939 n. 1089, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati". È noto, inoltre, che quando a seguito del D.M. 20 gennaio 1990 fu emanato il D.M. 27 settembre 1991, mediante il quale si procedette effettivamente alla determinazione delle nuove rendite catastali degli immobili, venne a porsi il dubbio se ai fini delle imposte personali il reddito dei fabbricati di interesse storico od artistico potesse continuare a determinarsi, o meno, in forza del criterio di cui all'art. 2 della suddetta legge n. 512. Dubbio che il legislatore dell'art. 11 della legge n. 413 ha inteso risolvere disponendo che tale reddito deve determinarsi, pur tenuto conto delle "nuove" tariffe d'estimo, facendo riferimento alla minore di tali

tariffe prevista per le abitazioni delle zone censuarie nelle quali sono collocati i fabbricati di interesse storico od artistico. Orbene, non v'ha dubbio come le vigenti tariffe d'estimo, pur volte alla determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, siano state individuate sulla base del valore di mercato attribuibile agli immobili. Infatti, il D.M. 20 gennaio 1990 stabilì espressamente che tali tariffe dovessero determinarsi "sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile dagli immobili".

Ne discende, pertanto, che il criterio di determinazione del reddito dei fabbricati di interesse storico od artistico, quale stabilito dall'art. 11 della

legge n. 413, seppure volto ad individuare il reddito imponibile di essi risulta ancorato, altresì, al loro valore in comune commercio. Da ciò potrebbe conseguire la fondatezza dell'utilizzabilità di tale criterio agli effetti dell'individuazione del valore dei fabbricati medesimi ai fini dell'I.S.I., tenuto conto che esso risulterebbe espressivo del "valore" di tali immobili. In favore dell'utilizzabilità, ai fini dell'I.S.I. dovuta sui fabbricati di interesse storico od artistico, del criterio di determinazione stabilito dall'art. 11 della legge n. 413, depone poi un'ulteriore considerazione.

Come prima accennato, è verosimile che tale criterio sia stato intro-

dotto dal legislatore al fine di ricondurre alla "congruità" i maggiori redditi che, altrimenti, sarebbero stati ingiustificatamente riferibili ai fabbricati in argomento a seguito delle tariffe d'estimo determinate per effetto dell'emanazione dei D.M. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991.

Ne discende che allorché l'art. 7, terzo comma, della legge istitutiva dell'I.S.I. rinvia, ai fini della determinazione del valore imponibile, a quello "che risulta prendendo a base l'ammontare delle rendite catastali identificate a seguito dell'emanazione del D.M. 20 gennaio 1990", per quanto attiene ai fabbricati di interesse storico od artistico è legittimo ritenere che esso faccia riferimento alle rendite desumibili in forza del criterio di cui all'art. 11 della legge n. 413. Sono tali ultime rendite, infatti, quelle cui ragionevolmente dovrebbe intendersi faccia rinvio la norma, posto che gli estimi vigenti a seguito del D.M. 20 gennaio 1990 possono ritenersi "corretti", per quanto attiene agli immobili di interesse storico od artistico, dalla previsione di cui all'art. 11 della legge n. 413, il quale nella specie è venuto a sovrapporsi, integrandole, alle norme aventi ad oggetto le nuove rendite catastali. Anche in forza di tale ultima osservazione, la quale riveste un valore letterale oltre che sistematico, appare quindi fondatamente sostenibile, in conclusione, che il valore dei fabbricati di interesse storico od artistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 possa determinarsi, ai fini dell'I.S.I., sulla base del criterio di cui all'art. 11, secondo comma, della legge n. 413.

3. Determinazione del valore imponibile, ai fini ISI, delle porzioni di fabbricati ricomprese nella categoria catastale C, nonché delle cappelle e dei teatri ed unità immobiliari similari.

Una volta privilegiata, alla luce della conclusione di cui sopra, la soluzione della determinabilità ai fini ISI del valore dei fabbricati di interesse storico ed artistico sulla base del criterio di cui all'art. 11 della legge n. 413, appare possibile fornire risposta positiva al quesito circa l'operatività di tale criterio anche nei confronti delle porzioni dei suddetti fabbricati ricom-

Applicazione dell'imposta straordinaria I.S.I. ad unità immobiliari poste in edifici storico-artistici


Delibera del Consiglio direttivo A.D.S.I. - riunione del 7 novembre 1992 - *L'Associazione Dimore Storiche, consapevole della necessità di tutelare il patrimonio storico-artistico della Nazione, ribadisce il proprio punto di vista sul problema del pagamento dell'I.S.I., confortata dai pareri di autorevoli giuristi, e conferma che l'imposta deve essere calcolata sull'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 30/12/1991 n° 413. Tuttavia il Ministero delle Finanze, interpellato in argomento da un istituto di credito, ha espresso parere contrario, argomentando sulla natura dell'imposta che colpisce il patrimonio e non il reddito.*

L'Associazione ha subito intrapreso le opportune iniziative a livello politico ed amministrativo per ottenere che il Ministero delle Finanze modifichi il proprio atteggiamento; a tutt'oggi le iniziative sono ancora in corso. Se si avrà una conclusione positiva l'Associazione avvertirà subito i soci.

Tuttavia, anche se le iniziative dell'Associazione non avessero successo, si ricorda che le prese di posizione del Ministero delle Finanze non hanno valore legislativo e non sono vincolanti per i giudici tributari che dovesse nel futuro occuparsi del problema.

Mentre l'Associazione si rimette alla responsabilità di ciascun socio per la scelta della via da seguire, fin da ora delibera che, nel caso di accertamenti o iscrizioni al ruolo, presterà ai singoli tutto il possibile appoggio fino a gestire direttamente una causa pilota.

Aldo Pezzana



VILLA BORROMEO D'ADDA

Notiziario Giuridico

prese nella categoria catastale C.

È da osservare, infatti come il secondo comma dell'art. 11 stabilisca che il criterio ivi previsto trovi applicazione, in ogni caso, nei confronti degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Ne discende pertanto, sotto un profilo letterale, l'applicabilità di tale criterio ad ogni porzione di immobile riconosciuto di interesse storico od artistico, quale che ne sia la classificazione catastale, a condizione tuttavia che anche tale porzione risulti caratterizzata dal riconoscimento previsto dalla legge. Conclusione, quest'ultima, la quale trova altresì conforto nella considerazione, di carattere sostanziale, per cui anche un'unità immobiliare classificata nella categoria C è destinata a subire, se di interesse storico od artistico, le non indifferenti spese di gestione che derivano dal regime vincolato cui esso è soggetta e che, come visto, è fondato ritenere siano state tenute in conto dal legislatore della legge n. 413. Non può tuttavia nascondersi come un argomento contrario a tale conclusione appaia contenuto nell'art. 11, secondo comma, della medesima legge n. 413, disciplinante il regime dei fabbricati di interesse storico od artistico. Infatti, nel momento in cui stabilisce che il reddito di tali fabbri-

cati deve determinarsi mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le "abitazioni", la norma depona, sotto un profilo letterale, per l'efficacia del criterio ivi contenuto esclusivamente nei confronti delle porzioni di fabbricati di interesse storico od artistico, classificate per l'appunto come abitazioni e non anche, nei riguardi di quelle classificate in altre categorie.

Con la conseguenza che appare, in effetti, dubbia l'applicabilità ai fini ISI della disciplina di cui all'art. 11, secondo comma, della legge n. 413, nei confronti di porzioni di fabbricati di interesse storico od artistico classificate nella categoria catastale C. Tenuto conto delle motivazioni che giustificano la conclusione ora esposta, appare altresì dubbio che il criterio di determinazione previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 torni applicabile anche alle cappelle facenti parte dei fabbricati di interesse storico ed artistico.


È tuttavia da osservare come tali cappelle:

- se integranti un fabbricato destinato esclusivamente all'esercizio di un culto, compatibile con le disposizioni degli artt. 18 e 19 della Costituzione, sono da ritenersi esenti dall'ISI ai sensi dell'espressa previsione in tal senso contenuta nel-

l'art.7, quarto comma, lett. b) della legge istitutiva del tributo;

- se integranti un fabbricato non esclusivamente destinato all'esercizio del culto, sono da ritenersi egualmente esenti dall'imposta, ove classificate o classificabili nella categoria catastale E7 (fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti) in virtù della previsione in tal senso contenuta nella successiva lett. h) del medesimo art.7, quarto comma. Ancora in considerazione dei motivi sopra esposti con riguardo alle porzioni immobiliari classificate nella categoria catastale C ed alle cappelle, è dubbio che il criterio di determinazione previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 torni applicabile anche ai teatri e unità similari, facenti parte di immobili riconosciuti di interesse storico od artistico ai sensi della legge n. 1089. Salvo, tuttavia, che tali porzioni di fabbricati non risultino totalmente adibite, ai sensi dell'art. 5 bis del DPR n. 601 del 1973, a sede di cine-teca aperta al pubblico e siano possedute da privati, enti pubblici, istituzioni o fondazioni cui non derivi alcun reddito dalla loro utilizzazione.

In tale eventualità, infatti la relativa unità immobiliare potrebbe godere dell'esenzione da I.S.I. in tal senso disposta dall'art. 7, quarto comma, lett. g) della relativa legge istitutiva.



VILLA BETTONI CAZZAGO A BOGLIACO (BS)

Legge 14 novembre 1992 n° 438

Il Decreto Legge 19 settembre 1992 n.384, convertito nella Legge n° 438 del 14 novembre 1992, prevede all'articolo 10 la nuova disciplina di taluni oneri fiscalmente deducibili.

La prima novità introdotta riguarda l'ILOR: dal prossimo mese di maggio 1993, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'ILOR pagata nel 1992 sarà completamente indeducibile sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche e gli altri Enti soggetti all'IRPEG.

I rimanenti oneri vengono divisi in due categorie, la prima riguardante quelli che continueranno a rimanere integralmente deducibili, la seconda che prevede la trasformazione di alcuni oneri in detrazione d'imposta sugli immobili, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, le somme corrisposte ai dipendenti scrutatori, le indennità per la perdita di avviamento commerciale, le erogazioni per il sostentamento del clero.

Appartengono alla seconda categoria il 20% delle provvigioni corrisposte ad intermediari immobiliari, gli interessi su prestiti e mutui agrari, gli interessi sui mutui ipotecari per l'acquisto della casa, le spese mediche, le spese funebri, le spese scolastiche, le assicurazioni ed i contributi volontari, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089. Per tali oneri spetterà una detrazione d'imposta pari al 27% del loro ammontare.

I contribuenti con redditi inferiori a lire 14.400.000 annue non potranno beneficiare della detrazione d'imposta nella misura piena (il 27 per cento), ma dovranno adeguarla alla loro aliquota marginale, per evitare un effetto superiore alla deduzione dal reddito. Per fare un esempio chi possiede redditi che giungono fino al secondo scaglione di reddito, con aliquota 22%, potrà usufruire di una detrazione pari al 22% della spe-

sa deducibile sostenuta.

Il prospetto nella pagina è, basato su diversi livelli di reddito e di spese deducibili, in cui, all'ultima colonna, è evidenziata la maggiore imposta a carico del contribuente a causa della nuova normativa. È importante rilevare comunque che, poiché la detrazione d'imposta del 27% (concessa in luogo della deducibilità degli oneri) è

pari all'aliquota dello scaglione di reddito compreso tra £. 14.400.000 e £. 30.000.000, i redditi inferiori a tale limite non sono affatto penalizzati dalla manovra.

Ennio Piermarini
Dottore Commercialista e
Revisore dei Conti in Roma

Effetto dell'applicazione dell'art. 10 della L. 438/1992 sulla base di varie ipotesi di redditi lordi relativi all'anno 1992 e di diverse spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge n° 1089 dell'1/6/1939:

Reddito lordo	spese	reddito imponib.	imposta netta ante L. 438 (1)	imposta netta post L. 438 (2)	differ. a sfavore contrib.
60.000	20.000	40.000	9.916	11.316	1.400
100.000	20.000	80.000	24.916	27.716	2.800
150.000	20.000	130.000	45.416	48.216	2.800
90.000	60.000	30.000	6.516	12.816	6.300
100.000	60.000	40.000	9.916	16.916	7.000
150.000	60.000	90.000	29.016	37.416	8.400
150.000	100.000	50.000	13.316	26.616	13.300
200.000	100.000	100.000	33.116	49.616	16.500
250.000	100.000	150.000	53.616	72.616	19.000

Gli importi sono esposti in migliaia di Lire

- (1) Imposta calcolata sui nuovi scaglioni introdotti dall'art. 9 della L. 438/92
(2) Imposta applicata sul reddito lordo e calcolata mediante riduzione della stessa di un importo pari al 27% dell'onere sostenuto.

Concessione di contributi

L'articolo 12 della legge 241/1990 sulla trasparenza e la Pubblica Amministrazione prevede che tutte le sovvenzioni ed i contributi statali siano stanziati in base a norme ben precise. La circolare del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 7 agosto 1992 numero 116, che pubblichiamo integralmente, definisce criteri e modalità per le concessione di contributi del Dicastero.

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali

CIRCOLARE 7 agosto 1992, n. 116

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 - Criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi delle leggi 21 dicembre 1961, n. 1552, 27 maggio 1975, n. 176 e 29 gennaio 1979, n. 5.

Ai soprintendenti e direttori degli istituti centrali

e. p.c.:

Al Gabinetto dell'on. Ministro

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità circa la concessione di contributi da parte dello Stato a persone ed enti pubblici e privati. Come è noto, questo Ministero, in applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, corrisponde contributi, quale concorso dello Stato alla spesa sostenuta da enti e da privati, per l'esecuzione delle opere di restauro e conservazione dei beni culturali di proprietà non statale, sottoposti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In applicazione della citata legge n. 241, si confermano le disposizioni, già impartite con circolare n. 1685 del 13 marzo 1986.

In merito si rammenta che da allora l'erogazione dei contributi è disciplinata sia per quanto concerne la trattazione delle pratiche, che deve seguire lo stretto ordine cronologico di arrivo delle stesse a questo ufficio, sia per quanto attiene alla misura del contributo, pari, rispettivamente al trenta per cento e quaranta per cento a seconda che trattasi di beni privati o di enti pubblici ed assimilati a questi ultimi.

Tale misura discende, tuttavia, solo dalla limitata disponibilità di bilancio, sicchè, qualora la situazione finanziaria lo permetta, resta possibile elevare tali aliquote, rispettivamente, al quaranta per cento ed al cinquanta per cento. Il collaudo dovrà essere

effettuato entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e, comunque, dalla data della richiesta dell'interessato ed inviato immediatamente a questo Ministero.

Si conferma, inoltre, che le opere ammissibili a contributo sono quelle concernenti il restauro e la conservazione dei beni, con esclusione, quindi, delle opere di riuso ed adeguamento funzionale.

Si ribadisce la procedura per l'applicazione della legge in esame nelle due fasi: preventiva e consuntiva, con la possibilità di richiedere il contributo per un progetto generale ripartito, nella fase consuntiva, in lotti funzionali. Vengono allegati gli elenchi della documentazione da produrre per ciascuna fase, nonchè gli schemi delle richieste e degli atti da adottare.

Con l'occasione si ricorda che la legge 27 maggio 1975, n. 176, ha esteso la possibilità di concedere contributi statali ad enti o istituti legalmente riconosciuti, per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio dei beni sottoposti alla predetta legge 1° giugno 1939, n° 1089, per la cui concessione valgono le medesime norme procedurali.

Per quanto concerne, infine la richiesta e l'erogazione di contributi a favore di enti ed associazioni culturali per mostre ed attività museali e di promozione culturale, si richiama l'attenzione delle ss.ll. sull'allegato 10.

Il direttore generale

ALLEGATO I

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Preventivo - Beni immobili

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo e data di nascita, della residenza e del codice fiscale.

2) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale - originale o copia conforme dal quale risulti la proprietà dell'immobile: se

necessario integrato con l'atto di compravendita (per copia conforme) da cui risulti il mancato esercizio della prelazione (art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) e o atto di successione ereditaria.

3) dichiarazione da cui risulti la proprietà del «luogo sacro pubblico» rilasciata dalla curia vescovile - per i certificati ufficio tecnico erariale di «aree e enti urbani promiscui».

4) copia conforme del provvedimento di approvazione del progetto di restauro ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5) Preventivo di spesa debitamente approvato dal Soprintendente con la seguente formula: Visto si approvano le opere e i prezzi per un importo di L..... con l'esclusione degli importi di cui ai punti..... e o con le correzioni apportate.

6) Relazione tecnica del soprintendente sugli interventi con riferimento alla metodologia e ai criteri di restauro adottati.

7) Relazione storico-artistica del soprintendente.

8) Dichiarazione del richiedente relativa alla destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo i lavori, con attestazione del soprintendente sulla compatibilità dell'uso con la natura del bene.

9) Copia del decreto di vincolo o dell'atto di declaratoria ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con gli estremi di notificazione o dichiarazione della soprintendenza da cui risulti che l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1089 del 1939.

10) Schede fotografiche originali pre opera: d'insieme, interni ed esterni, vistate dal soprintendente.

11) Rilevazione grafica dello stato attuale e di progetto con l'indicazione delle zone interessate all'intervento e di cui al preventivo di spesa.

ALLEGATO I a

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Preventivo - Beni mobili

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente del luogo e data di nascita della residenza e del codice fiscale.

2) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale - originale o copia conforme dal quale risulti la proprietà dell'immobile; se necessario integrato con l'atto di compravendita (per copia conforme) da cui risulti il mancato esercizio della prelazione (art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), e o atto di successione ereditaria.

Notiziario Giuridico

3) Preventivo di spesa debitamente approvato dal Soprintendente con la seguente formula: Visto si approvano le opere e i prezzi per un importo di L..... con l'esclusione degli importi di cui ai punti e/o con le correzioni apportate.

4) Relazione tecnica del soprintendente sugli interventi con riferimento alla metodologia e ai criteri di restauro adottati.

5) Relazione storico-artistica del soprintendente.

6) Copia del decreto di vincolo o dell'atto di declaratoria ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con gli estremi di notificazione, o dichiarazione della soprintendenza da cui risulti che l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1089 del 1939.

7) Schede fotografiche originali pre opera: d'insieme o particolareggiate.

ALLEGATO 2

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Consuntivo - Beni immobili

DOCUMENTAZIONE CONSUNTIVA

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo e data di nascita, della residenza e del codice fiscale.

2) Per i privati proprietari:

a) procura speciale sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti in caso di multiproprietà (facoltativo);

b) atto di successione e certificato di morte per gli intestatari deceduti e risultanti nel certificato ufficio tecnico erariale;

c) autorizzazione del giudice tutelare (sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti) per i proprietari minorenni.

3) Dichiarazione in base al disposto dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per tutti gli enti previsti dalla legge medesima.

4) C/c postale automatizzato intestato all'ente proprietario come risultante dal certificato ufficio tecnico erariale.

5) Consuntivo di spesa giurato con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi unitari e totali, debitamente vistato dal competente soprintendente, per approvazione e per congruità dei prezzi.

6) certificato di collaudo dei lavori eseguiti, rilasciato dal soprintendente (allegato 3).

7) certificato di nulla osta al pagamento del contributo ministeriale rilasciato dal soprintendente (allegato 4).

8) relazione tecnico scientifica concernente i lavori eseguiti firmata dal soprintendente.

9) convenzione in carta legale in quadruplice copia con la firma dell'interessato autenticata dal notaio e recante il numero del repertorio (allegato 8) o certificato di esonero dalla convenzione già registrata (allegato 9).

10) dichiarazione di pubblico godimento rilasciata dal soprintendente.

11) dichiarazione assenza contributi (allegati 5, 6 e 7).

12) schede fotografiche post opera: d'insieme particolareggiate interni ed esterni vistate dal soprintendente.

13) rivelazione grafica dello stato attuale e di progetto vistata dal soprintendente.

14) documenti aggiuntivi per le persone giuridiche e/o società:

a) atto costitutivo o statuto in fotocopia autenticata;

b) certificato di nascita o residenza del

legale rappresentante;

c) c/c postale automatizzato intestato alla società come risulta dal certificato ufficio tecnico erariale;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

e) certificato di stato fallimentare rilasciato dal tribunale;

f) certificazione antimafia rilasciata dalla pretura in base alla legge 19 marzo 1990, n. 55 art. 7;

g) godimento di vigenza della società e della carica sociale del rappresentante legale.

I documenti di cui ai punti d) e) f) e g) avendo validità di mesi 3 saranno richiesti dopo la determinazione del contributo da erogare.

ALLEGATO 2/A

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Consuntivo - Beni mobili

DOCUMENTAZIONE CONSUNTIVA

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo e data di nascita, della residenza e del codice fiscale.

2) Per i privati proprietari:

a) procura speciale sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti in caso di multiproprietà (facoltativo);

b) atto di successione e certificato di morte per gli intestatari deceduti e risultanti nel certificato ufficio tecnico erariale;

c) autorizzazione del giudice tutelare (sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti) per i proprietari minorenni.

3) Dichiarazione in base al disposto dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per tutti gli enti previsti dalla legge medesima.

4) c/c postale automatizzato intestato all'ente proprietario come risultante dal certificato ufficio tecnico erariale.

5) Consuntivo di spesa giurato con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi unitari e totali, debitamente vistato dal competente soprintendente, per approvazione e per congruità dei prezzi;

6) Certificato di collaudo dei lavori eseguiti, rilasciato dal soprintendente (allegato 3/a).

7) Certificato di nulla osta al pagamento del contributo ministeriale rilasciato dal soprintendente (allegato 4).

8) Relazione tecnico scientifica concernente i lavori eseguiti firmata dal soprintendente.

9) Dichiarazione di pubblico godimento rilasciata dal soprintendente.

10) Dichiarazione assenza contributi (allegati 5, 6 e 7).

11) Schede fotografiche post opera: d'insieme particolareggiate vistate dal soprintendente.

ALLEGATO 3

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Beni immobili

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza per i beni
Lavori di
Proprietà

RELAZIONE VERBALE DI VISITA

CERTIFICATO DI COLLAUDO

relazione:

Perizia redatta dal
per un importo di L. nella quale era prevista l'esecuzione per i lavori di
Il progetto è stato approvato dalla soprintendenza e trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. del
Il suddetto Ministero ha concesso la promessa di contributo con nota n. del
Detti lavori sono stati eseguiti sotto la diretta sorveglianza della soprintendenza.

Contabilità finale:

Dal consuntivo di spesa redatto dal
in data risulta che i lavori eseguiti ammontano a nette L.

Revisione tecnico-contabile:

La revisione tecnico-contabile è stata eseguita in data
dal

Collaudatore:

Con ordine del soprintendente in data
è stato incaricato del collaudo il sottoscritto ...
della soprintendenza per i beni

Visita di collaudo

La visita di collaudo ha avuto luogo il giorno
Oltre al sottoscritto sono intervenuti alla visita i signori

Operazioni effettuate:

Con la scorsa dei documenti di contabilità, alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto preliminarmente ad una ricognizione formale delle opere eseguite che consistono principalmente
Sono stati effettuati controlli di misure relativi alle varie categorie di lavori, trovandole tutte, in generale, valutabili e corrispondenti alle misure e forniture riportate nel consuntivo di spesa.

Si è constatato inoltre, che in generale, le opere eseguite e i materiali corrispondono a quelli concordati, riscontrando, l'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori e il buon funzionamento di tutte le opere.

Certificato di collaudo:

Tutto quanto sopra premesso e considerato:
Visto che i lavori e forniture corrispondono, in generale alle previsioni, alle approvazioni e sono di stretto carattere restaurativo e conservativo;

Visto che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e che si trovano in buono stato di conservazione;

Visto che a quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere sono corrispondenti alle annotazioni contabili;

Visto che i prezzi applicati sono ritenuti congrui in rapporto ai costi della mano d'opera e dei materiali dell'anno
nella provincia di

Visto che sono stati eseguiti i prescritti riscontri della contabilità consuntiva;

Visto che in seguito a tali riscontri, alle risultanze della visita, alle altre operazioni di collaudo, l'importo netto di tutte le opere e prestazioni eseguite resta determinato in L.

Il sottoscritto collaudatore certifica che i lavori di
realizzati direttamente a proprie spese da
sono collaudabili come in effetti con il presente

Notiziario Giuridico

atto collauda, valutando l'importo complessivo in L.
sul quale potrà essere pagato il contributo, salvo la prescritta approvazione superiore del presente atto.

Data

Il collaudatore

Timbro tondo

Visto, il *soprintendente*

ALLEGATO 3/A

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552

Contributo - Beni mobili

MINISTERO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza per i beni

Lavori di

Proprietà

RELAZIONE VERBALE DI VISITA

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Relazione:

Perizia redatta dal
per un importo di L.
nella quale era prevista l'esecuzione dei lavori di

Il progetto è stato approvato dalla soprintendenza e trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. del
Il suddetto Ministero ha concesso la promessa di contributo con nota n. del
Detti lavori sono stati eseguiti sotto la diretta sorveglianza della soprintendenza.

Contabilità finale:

Dal consuntivo di spesa redatto dal
in data risulta che i lavori eseguiti ammontano a nette L.
Revisione tecnico-contabile:
La revisione tecnico-contabile è stata eseguita in data
dal

Collaudatore:

Con ordine del soprintendente in data
è stato incaricato del collaudo il sottoscritto
della soprintendenza per i beni

Visita di collaudo:

La visita di collaudo ha avuto luogo il giorno

Oltre al sottoscritto sono intervenuti alla visita i signori

Operazioni effettuate:
Con la scorta dei documenti di contabilità, alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto preliminarmente ad una ricognizione formale delle opere eseguite che consistono principalmente

Sono stati effettuati controlli di misure relativi alle varie categorie di lavori, trovandole tutte, in generale, valutabili e corrispondenti alle misure e forniture riportate nel consuntivo di spesa.

Si è constatato inoltre che in generale, le opere eseguite e i materiali corrispondono a quelli concordati, riscontrando l'esecuzione a

regola d'arte di tutti i lavori e il buon funzionamento di tutte le opere.

Certificato di collaudo:

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

Visto che i lavori e forniture corrispondono, in generale alle previsioni, alle approvazioni e sono di stretto carattere restaurativo e conservativo;

Visto che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e che si trovano in buono stato di conservazione;

Visto che a quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere sono corrispondenti alle annotazioni contabili;

Visto che i prezzi applicati sono ritenuti congrui in rapporto ai costi della mano d'opera e dei materiali dell'anno nella provincia di

Visto che sono stati eseguiti i prescritti riscontri della contabilità consuntiva;

Visto che in seguito a tali riscontri, alle risultanze della visita, alle altre operazioni di collaudo, l'importo netto di tutte le opere e prestazioni eseguite resta determinato in Lit.

Il sottoscritto collaudatore certifica che i lavori di realizzati direttamente a proprie spese da sono collaudabili come in effetti con il presente atto collauda, valutando l'importo complessivo in L. sul quale potrà essere pagato il contributo, salvo la prescritta approvazione superiore del presente atto.

Data

Il collaudatore

Timbro tondo

Visto, il *soprintendente*

ALLEGATO 4

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552

Contributo

MINISTERO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza per i beni

CERTIFICATO DI NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Proprietà

Lavori

Il sottoscritto soprintendente

1) Visto il provvedimento di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ovvero vista la dichiarazione che l'edificio sopraccitato rientra tra quelli previsti dall'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

2) Visto il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale in data dal quale risulta che l'edificio in questione è di proprietà del ovvero vista la dichiarazione rilasciata dalla quale risulta che il bene mobile in questione è di proprietà ovvero visto l'atto di vendita rep. fasc. del dal quale risulta che il sig. ha venduto l'immobile al e che non è stato esercitata per detto immobile la prelazione da parte di questo Ministero;

3) Vista la contabilità in data per l'ammontare di Lit. per i lavori eseguiti a cura e spese del per il restauro conservativo del sito in

4) Visto il consuntivo di spesa vistato per la congruità dei prezzi;

5) Visto il certificato di collaudo delle opere eseguite, emesse dal in data

6) Vista la dichiarazione di assenza di altri contributi in data

7) Vista la dichiarazione di pubblica godibilità datata ovvero visto l'atto di convenzione sottoscritto dal in data rep. n.

ovvero visto l'atto di convenzione in data registrato il

8) Visto il certificato rilasciato dall'amministrazione PP.TT. di che attesta l'esistenza del c/c postale n. intestato a che il Sig. risiede in

via

Certifica che nulla osta al pagamento del contributo ministeriale quale partecipazione alle spese sostenute direttamente dal proprietario per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Data

Il collaudatore

Timbro tondo

Visto, il *soprintendente*

ALLEGATO 5

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552

Contributo

Soprintendenza

Dichiarazione di assenza contributi (persone fisiche e giuridiche)

Oggetto:

Il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

residente in

via

proprietario dell'immobile di interesse artistico e storico situato in

via

al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n.

foglio

part.

restaurato a parziale carico dello Stato, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di non aver mai chiesto né ottenuto alcun contributo da parte di privati o enti pubblici e/o privati per i lavori di restauro e ripristino architettonico eseguiti dal sottoscritto al

(specificare le parti sottoposte all'intervento restaurativo) dell'immobile in epigrafe per un importo di L.;

2) di aver/non aver usufruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, in materia di sgravio fiscale delle spese sostenute per il restauro, per un importo di L.

Notiziario Giuridico

Data

ALLEGATO 6

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONTRIBUTI
(Enti ecclesiastici)

Oggetto

Il sottoscritto

nato a

il

residente in

via

in qualità di

dell'immobile di interesse artistico e storico
situato in

via

al nuovo catasto edilizio urbano alla partita
n.

foglio

part.

restaurato a parziale carico dello Stato

Dichiara
sotto la propria responsabilità di non aver mai
chiesto né ottenuto alcun contributo da parte di
privati o enti pubblici e/o privati per i lavori di
restauro e ripristino architettonico eseguiti dal
sottoscritto al

(specificare le parti sottoposte all'intervento
restaurativo) dell'immobile in epigrafe per un
importo totale di L.

Data

Curia vescovile di

Visto per l'autenticità della firma e la
veridicità di quanto sopra dichiarato.

Data

ALLEGATO 7

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONTRIBUTI
(ENTI PUBBLICI)

Oggetto:

Il sottoscritto

nato a

il

residente in

via

in qualità di

dell'immobile di interesse artistico e storico
situato in

via

al nuovo catasto edilizio urbano alla partita
n.

foglio

part.

restaurato a parziale carico dello Stato

Dichiara
sotto la propria responsabilità di non aver mai
chiesto né ottenuto alcun contributo da parte di

privati o enti pubblici e/o privati per i lavori di
restauro e ripristino architettonico eseguiti dal
sottoscritto al

(specificare le parti sottoposte all'intervento
restaurativo) dell'immobile in epigrafe per un
importo totale di Lit.

Data

ALLEGATO 8

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

ATTO DI CONVENZIONE
(in carta legale in quadruplica copia)

In riferimento a quanto stabilito dalla legge 21
dicembre 1961, n. 1552 (art. 3, comma terzo),
tra il Ministero per i beni culturali e ambientali
ed il signore

proprietario del fabbricato distinto al catasto
alla partita n.

foglio n.

part. n.

sito in

restaurato a parziale carico dello Stato, si con-
vengono le seguenti modalità per rendere
accessibile il medesimo.

La visita potrà avvenire

(specificare i locali aperti al pubblico, il mese,
il giorno e l'orario).

Ogni eventuale onere derivante dal-
l'applicazione del presente atto di convenzione
farà carico al proprietario.

Lo Stato non potrà essere ritenuto
responsabile per qualsiasi danno che dovesse
verificarsi a persone o a cose durante l'orario di
visita stabilito dal presente atto di convenzione.

In caso di mancato o inesatto adempi-
mento degli obblighi oggetto alla presente con-
venzione, l'Amministrazione dei beni culturali
e ambientali provvederà all'integrale recupero,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, del-
le somme elargite per le opere di conservazione
e restauro dell'immobile sopra descritto.

La presente convenzione verrà trascritta
presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari di

Data

ALLEGATO 9

Legge 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

N.B. - La firma del proprietario dovrà
essere autenticata con atto notarile recante il
numero di repertorio.

La convenzione verrà restituita, dopo la
concessione del contributo per la trascrizione
alla conservatoria dei registri immobiliari.

Gli istituti periferici sono tenuti a comu-
nicare all'ufficio centrale l'avvenuta trascrizio-
ne dell'atto con i relativi estremi.

Il sottoscritto soprintendente ai beni

Dichiara
che l'immobile

sito in provincia di

comune di

fraz. di

distinto nel nuovo catasto

edilizio urbano al foglio

part.

di proprietà/comproprietà di

è stato oggetto di notifica in forma amministra-
tiva, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale
del

è accessibile al pubblico nei giorni

dalle ore

alle ore

limitatamente

per effetto dell'atto
di convenzione in data

al n.

vol.

mod.

atti

registrato dalla conservatoria dei registri immo-
biliari di

Data

Il soprintendente
.....

ALLEGATO 10

CONTRIBUTI PER MOSTRE,
ATTIVITÀ MUSEALI E DI PROMOZIONE
CULTURALE

Gli enti pubblici e privati che intendono
fruire dei contributi per mostre, per attività
museali e di promozione culturale sono tenuti a
presentare entro il 31 marzo di ogni anno la
sotto elencata documentazione:

- 1) Domanda in carta legale.
- 2) Atto costitutivo e statuto.
- 3) Programma della manifestazione
espositiva (o dell'attività museale o di promo-
zione culturale) corredato dal piano scientifico
e dal piano finanziario.

4) Relazione sull'attività svolta nel pre-
cedente triennio corredata da eventuali atti e
pubblicazioni.

5) Relazione programmatica per il trien-
nio successivo all'anno in corso.

Il Ministero provvederà ad istituire le
istanze pervenute, riservandosi la facoltà di
integrare la documentazione acquisita con il
parere dell'ufficio periferico e a comunicare le
richieste accolte a quelle respinte.

L'Amministrazione provvederà a redige-
re il piano annuale dei contributi da effettuare
compatibilmente con le disponibilità di bilan-
cio e secondo i seguenti criteri di ordine gene-
rale:

la validità scientifica dell'iniziativa;
le caratteristiche di promozione culturale
dell'iniziativa anche in relazione al contesto
territoriale e ambientale.

I suddetti criteri sono accertati dalla
documentazione presentata, e dagli eventuali
pareri espressi dagli organi periferici compe-
tenti.

Può essere richiesto il parere di esperti su
casi che presuppongono una competenza speci-
fica.

Sono tenuti presenti i contributi già ero-
gati negli anni precedenti e quelli richiesti o
ricevuti per l'iniziativa presentata, nonché le
assegnazioni eventualmente concesse a diverso
titolo dall'Amministrazione.

I contributi assegnati saranno erogati in
due tempi: la prima metà entro il primo seme-
stre dell'anno cui le domande si riferiscono, la
seconda metà a presentazione del bilancio con-
suntivo.

Dimore e Giardini visitabili

L'Associazione Dimore Storiche ed il Fai curano la realizzazione della rivista "Dimore e giardini visitabili in Italia", della Elemond Periodici.

La rivista ha periodicità annuale, ed è disponibile in una raccolta di tre esemplari ("Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia", "Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia" e "Emilia Romagna e Toscana"), riuniti in un cofanetto al prezzo di 30.000 Lire, ed a singoli numeri, acquistabili al prezzo di 12.000 Lire.

In ogni volume vengono indicati denominazione, ubicazione dei monumenti, informazioni stradali, cenni storico-artistici, condizioni di visibilità. Il volume sulla Toscana che costituisce la novità di quest'anno, riguarda tra l'altro: le Ville Medicee di Poggio a Caiano, le Ville Napoleoniche all'Isola d'Elba, le Ville della Lucchesia (Villa Reale di Marlia, Villa Torrigiani, Villa Mansi), le case di Puccini a Lucca e a Torre del Lago, i castelli della Lunigiana, il complesso di Collodi, i castelli delle aziende vinicole in provincia di Siena, a Palazzo Piccolomini a Pienza e gli Horti Leonini a S. Quirico d'Orcia.

Arte senza frontiere

Si è svolto in ottobre ad Albisola, nel monumentale scenario della storica villa, di proprietà dei nostri soci Marchesi Gavotti della Rovere, un convegno promosso dalla Fondazione Europa avente il titolo "Arte senza Frontiere".

Il convegno, cui hanno partecipato qualificati rappresentanti del Ministero dei Beni Culturali, delle Soprintendenze, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, collezionisti, esperti del settore e professionisti, si è occupato delle note problematiche attinenti al movimento dei beni in vista della totale apertura delle barriere all'interno della Comunità e del possibile esodo di beni culturali attraverso la strada dei paesi più liberisti del Nord Europa.

Al convegno hanno partecipato, in nostra rappresentanza, l'avv.

Giovanni Gramatica di Bellagio, Presidente della Sezione Liguria e l'avv. Leopoldo Mazzetti.

Non essendo possibile in questa sede riassumere tutti gli interventi svolti nelle due giornate del convegno, tanto più che l'argomento relativo all'applicazione dell'art.36 del trattato di Roma nei singoli Paesi della CEE, con la connessa problematica attinente ai furti ed al ritrovamento ed eventuale rimpatrio della refurtiva è ben noto alla maggioranza dei nostri soci, può essere opportuno rilevare come la posizione più volte espressa dall'Associazione, trovi in ogni sede ulteriore conferma. Risulta infatti certo che il fenomeno dei furti e spoliamenti interessa soprattutto le dimore private, che la presente legislazione italiana è un ulteriore incentivo a tali furti, di modo che appare perlomeno curioso che si assuma posizioni giustamente restrittive senza far ordine in casa propria e che, malgrado certi trionfalismi, molto difficilmente i derubati tornano in possesso dei loro beni.

Giardini Storici

I giardini «storici» rientrano nell'azione comunitaria a favore della conservazione del patrimonio architettonico europeo.

I giardini botanici, i chiostri, i frutteti, gli spazi verdi situati nei centri storici e i parchi a tracciato simmetrico o paesaggistico sono infatti i destinatari dei finanziamenti stanziati dalla Cee per il 1993.

Le sovvenzioni sono riservate esclusivamente a lavoro di restauro o conservazione di quei giardini costituiti sia da elementi vegetali che architettonici. Non verranno invece presi in considerazione interventi su edifici di una certa grandezza, scavi archeologici e progetti limitati all'assetto urbano. Sono 15mila gli ecu a disposizione per ogni progetto presentato e la loro concessione è subordinata alla stipulazione di un contratto tra, da un lato, il proprietario e/o il responsabile dei lavori di restauro e, dall'altro, la Commissione Cee.

Gli specialisti in restauro arboricolo dovranno impegnarsi ad ultimare i

lavori di manutenzione entro il 15 settembre 1994, presentare alla Commissione entro il gennaio del 1994 una relazione interinale sui lavori sino ad allora effettuati ed una relazione finale nel settembre dello stesso anno. I moduli per la domanda e una copia dell'avviso apparso sulla Guce n. C261 del 10 ottobre scorso sono disponibili presso gli uffici della Commissione Cee di Roma (Via Poli 29, tel. 06/6991160) e di Milano (Corso Magenta 59, tel. 02/4801505-6-7-8). Le domande per ottenere la sovvenzione dovranno essere inviate (entro e non oltre il 29 gennaio 1993) dal proprietario o dal responsabile del giardino storico contemporaneamente alla Commissione e all'organismo competente per il progetto, che per l'Italia è il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Ufficio centrale per i beni Aaaa e S., Via di San Michele, 22, 00153 Roma).

Iniziative CEE

Anche quest'anno verrà bandito un concorso sul CEE "Sostegno a progetti pilota per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico comunitario".

L'annuncio è stato dato sempre sulla Gazzetta Ufficiale n° C 261.

I soci interessati possono rivolgersi agli Uffici CEE competenti.

Dimore storiche e restauro

Il "Bollettino ingegneri", in collaborazione con la Sezione Toscana, ha pubblicato un supplemento interamente dedicato al problema del restauro nelle dimore storiche.

Il lavoro, curato dall'architetto Stefania Salomone fornisce ai proprietari di edifici storico artistici una guida succinta, ma esaustiva sul restauro architettonico.

Con queste note il proprietario può farsi una precisa idea sulle teorie e le conseguenti normative in fatto di restauro; sulla legislazione che ne tratta e del regime tributario connesso con i restauri.

Viene trattata diffusamente anche la certificazione delle spese di restauro ai fini della detraibilità fiscale, descrivendo la prassi in uso presso la Soprintendenza B.A.A. di Firenze.

I soci interessati alla pubblicazione possono richiederne copia direttamente alla Sezione Toscana.

Primo raduno nazionale del gruppo giovani

Ce l'abbiamo fatta! L'idea era di riunire i soci giovani da tutta Italia per un week-end; lo scopo era di contattarci, conoscerci, progettare contatti stabili ed attività di un certo "peso", approfondire le conoscenze in materia; la speranza era di coinvolgere parecchi nuovi giovani, grazie all'entusiasmo che provoca lo scoprirsi in tanti, simpatici e sinceramente appassionati.

Avevamo da tempo elaborato una formula vincente: una caccia al tesoro "culturale" attraverso alcune ville particolarmente rappresentative ed affascinanti in una regione italiana. Grazie all'ospitalità di alcuni soci padovani e vicentini, abbiamo scelto il Veneto, che oltre ad essere ricco di ville ad un tempo maestose ed accoglienti, si dimostrava comodo da raggiungere anche per gli stranieri.

Dopo proposte, ripensamenti, disdette, timori ed euforie abbiamo elaborato un programma molto nutrito, ideato per dare le maggiori possibilità di incontro tra i partecipanti.

Accomodamento per tutti all'efficientissimo e funzionale Sheraton Hotel di Padova, gentile sponsor tecnico della manifestazione.

Tra gli appuntamenti "galanti": il dopocena di benvenuto al Circolo Pedrocchi venerdì sera ricevuti dal conte Giustiniani, il ballo sabato sera alla Certosa di Vigodarzere ricevuti dal conte Passi, la colazione con premiazione domenica a Villa Pisani di Bagnolo ricevuti dalla contessa Lepri. E poi la caccia durante la giornata di sabato in equipaggi misti (per estrazione) a bordo di automobili nelle province padovane e vicentine, inframmezzata da un pic-nic nella splendida cornice dei colli Euganei a Montecchia dal conte Emo.

All'intero programma hanno

aderito 138 persone, ed altre 118 si sono aggiunte per il ballo di sabato, per un totale di circa 270 giovani, organizzatori compresi. Quattordici le regioni italiane rappresentate, sette i paesi europei, Svezia Portogallo e Spagna compresi. Nessun francese.

La caccia, ideata dai fondatori della sezione Giovani Veneto, era molto articolata: 1) fotografie delle stupende ville che le famiglie Carraretto, Olcese, Valmarana ed Imperiali di Francavilla ci avevano permesso di visitare; 2) prove artistiche, quali rilievi architettonici e questionari sul Sansovino, sul Falconetto e sul Tiepolo; 3) prove sportive e "degustazione" di un cocktail; 4) risposta ad un questionario sulle Dimore Storiche, che invitiamo i soci "senior" a risolvere. Sorprendente la competitività degli equipaggi e la competenza delle risposte! Arduo scegliere i migliori per ogni specialità (Arte, Sport, Dimore Storiche).

Poi finale a tre sulla scalinata palladiana di villa Pisani, con saggio di canto e recitazione. Viance l'equipaggio numero 6: Paolo Salvadori (Piemonte), Lucrezia Iannuzzi (Toscana), Julia Zach (Germania), Isabella Villafranca (Piemonte), Wilhelm Bergengren (Svezia), la ricompensa è all'altezza della fatica: 5 coppe e 5 bellissime macchine fotografiche Polaroid, l'altro generoso


sponsor tecnico (ha fornito anche le pellicole per tutte le prove in programma). Pochi i discorsi celebrativi, forse non servono. Il saluto della ammirevole padrona di casa e le parole di Ippolito Bevilacqua, il fondatore di questo Gruppo Giovani, che, dopo aver ricordato il difficile momento legislativo, sottolinea la soddisfazione di vedere una tale adesione ai valori cui si ispira la nostra Associazione, Si brinda con centocinquanta bicchieri e cinque coppe.

Poi scompare nelle nuvole il sole che miracolosamente ci ha accompagnato per il week-end e si riparte. Saluti, abbracci, arrivederci. Nelle tasche dicine di indirizzi e qualche invito, nei sorrisi la voglia di ricominciare da capo.

Il ringraziamento va a coloro che sin dal primo momento hanno creduto nel progetto ed hanno tanto faticato e speso per realizzarlo: Francesco Giustiniani, Giordano Emo, Caterina Zuccolo, Giovanni Protti, Grancesca Montesi (Veneto), Giancamillo Custoza (Friuli), Eugenio Belgiojoso (Lombardia) e Giorgio Caire (Piemonte).

L'incoraggiamento va ai toscani che si sono offerti per il prossimo anno. Ma l'ultimo pensiero va alle nostre case. Cioè a noi stessi.

Federico Lalatta Costerbosa



VILLA BRIVIO SFORZA A MERATE (CO)

Notizie

Dalle Sezioni

Campania

Il 6 ottobre in casa Garzilli si è riunito il consiglio della Sezione.

I convenuti hanno discusso quale comportamento, data la situazione attuale, fosse più conveniente tenere ai fini del buon andamento dell'Associazione (mantenere o meno il Consiglio di carica) ed hanno alla fine concluso di non alterare l'attuale situazione per evitare una lunga stasi. Si è pertanto proceduto alla nomina del Presidente, per regolarizzare come prima cosa la situazione interna dell'Associazione.

Dalla votazione sono risultati eletti all'unanimità:

- Presidente: Garzilli
- Vice Presidente: Lanzara
- Vice Presidente: Gaetani d'Aragona

Per quanto riguarda il Consiglio si è ritenuto, su proposta Lanzara, di attendere la normale scadenza di esso che cade a maggio 1993.

Il Presidente ha ringraziato per la fiducia accordatagli ed ha immediatamente provveduto alla nomina dei delegati per singoli settori di attività, come deliberato nella precedente seduta del consiglio ripartendo gli incarichi come appresso indicato:

- Gaetani: Settore fiscale
- de Lutemberger: Contatti con gli Enti
- Patrizi: Rapporti con la direzione centrale
- Giusso: Centro antico
- Tufarelli: Ville vesuviane e giardini
- Lanzara: Attività culturale e rappresentanza.

Lazio

Nel secondo semestre 1992 la Sezione ha organizzato le visite a Palazzo Borghese e a Palazzo Zuccari, la mostra su "Michelangelo Merisi da Caravaggio" a Palazzo Ruspoli e la conferenza di Alessandro Viscogliosi a Palazzo Santacroce sui giardini del 500.

In collaborazione con il FAI e con il valido supporto della Sezione Giovani è stata allestita e organizzata la mostra dei progetti partecipanti al Concorso per il restauro del giardino di Villa Grazioli.

La Sezione sta curando inoltre la pubblicazione del catalogo di tutto il materiale relativo al concorso.

In collaborazione con l'Electa e il FAI è in preparazione la pubblicazione dove saranno catalogate dimore e giardini visitabili nel Lazio.

È in preparazione anche un opuscolo con l'elenco delle dimore dei nostri soci disponibili ad accogliere convegni e manifestazioni a pagamento.

Su segnalazione del Presidente Onorario Niccolò Pasolini dall'Onda, la Sezione sta prendendo contatti con il dott. Piermarini che si occuperà di catalogare tutte le disposizioni tributarie e fiscali.

Sono in stampa delle piccole pubblicazioni sulle visite da noi organizzate.

La Sezione inoltre ringrazia e esegna la validissima collaborazione data dalla Sezione Giovani.

Piemonte

È stato istituito il gruppo Giovani della Sezione, il cui Presidente è Sergio Caire


Sicilia

Il 30 settembre nelle sale di Palazzo Aiutamicristo si è riunita l'assemblea della Sezione, avente all'ordine del giorno l'esame di provvedimenti della legge finanziaria, presente, in veste di consulente tecnica, la sig.na Sanna dello studio BCC. Il Presidente, Giovanni Tortorici Montaperto ha informato i soci sulle iniziative che l'Associazione ha intrapreso a livello centrale regionale.

Per quanto riguarda il reddito e le dubbie rovinose interpretazioni a cui può condurre, il Presidente informa della presentazione, d'accordo con il direttivo nazionale, all'on. Stefano De Luca di un pro-memoria. L'on. De Luca si è dichiarato convinto delle argomentazioni e disponibile affinché siano chiarite in senso equo i parametri del redditometro stesso.

Per quanto riguarda l'ISI l'Associazione è convinta, sostenuta da autorevoli pareri, che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinabile mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Ovviamente l'accoglimento di tale indirizzo è e rimane una libera scelta del contribuente senza alcun coinvolgimento dell'Associazione.



VILLA SOMMI PICENARDI A OLGIATE MOLGORA (CO)

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Membro della Union of European Historic Houses Associations

SEDE CENTRALE

Largo dei Fiorentini, 1/int. 8 - 00186 Roma Tel. 06/68307426 - 6542930 Fax

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

PRESIDENTI ONORARI:

Gian Giacomo di Thiene
Corso Garibaldi, 2 - 36016 THIENE (VI)

Niccolò Pasolini dall'Onda
Piazza Cairoli, 6 - 00186 ROMA

PRESIDENTE:

Gaetano Barbiano di Belgiojoso
Via Morone, 1 - 20122 MILANO

VICE PRESIDENTI:

Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Venezia, 40 - 20121 MILANO

Leopoldo Mazzetti
Foro Traiano, 1 - 00187 ROMA

Aldo Pezzana Capranica del Grillo
Via Monti Parioli, 39 - 00198 ROMA

CONSIGLIERI:

Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Via S. Spirito, 7 - 20121 MILANO

Raffaele Beccherucci
Loc. Casignano, - 50018 Scandicci (FI)

Augusta Desideria Pozzi Serafini
Via del Gesù, 70 - 00186 ROMA

Luciana Masetti Zannini de Concina
Via L. Bodio, 48 - 00191 ROMA

Maresti Massimo
Corso Vittorio Emanuele, 141 - 00186 ROMA

Niccolò Rosselli Del Turco
Borgo SS. Apostoli, 19 - 50123 FIRENZE

Oretta Massimo Lancellotti
Piazza Navona, 112 - 00186 ROMA

PRESIDENTI DI SEZIONE

ABRUZZO

Aldo M. Arena
Castello di Pereto - 67064 PERETO (AQ)

CALABRIA

Luigi Giannone
c/o UPA • Via Canale Doria - 87100 COSENZA

CAMPANIA

Francesco Garzilli
Palazzo Maddaloni, 6 - 80134 NAPOLI

EMILIA ROMAGNA

Ippolito Bevilacqua Ariosti
Via d'Azeglio, 31 - 40123 BOLOGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Giovanni Prospero
Panciera di Zoppola
Borgo Castello, 1 - 33080 ZOPPOLA (PN)

LAZIO

Livia Pediconi Aldobrandini
Piazza dei Caprettari, 65 - 00186 ROMA

LIGURIA

Giovanni Battisti Gramatica
Via Ceccardi, 4/15- 16121 GENOVA

LOMBARDIA

Gaetano Barbiano di Belgiojoso
Via Morone, 1 - 20122 MILANO

MARCHE

Anna Leopardi di S. Leopardi
Via Leopardi, 14 - 62019 RECANATI (MC)

PIEMONTE e R.A. VALLE D'AOSTA

Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Galileo Ferraris, 71-10128 TORINO

PUGLIA

Gennaro Martini Carissimo
Via Fratelli Ruspoli, 14 - 00198 ROMA

SICILIA

Giovanni Tortorici di Raffadali
c/o Soc. Sveva
Via G.M. Puglia, 2 - 90124 PALERMO

TOSCANA

Fabrizio Barbolani di Montauto
Borgo SS. Apostoli, 17 - 50123 FIRENZE

TRENTINO ALTO ADIGE

Carlo Defant
Via del Suffragio, 3 - 38100 TRENTO

UMBRIA

Alfonso Pucci della Genga
Piazza della Libertà, 7 - 06049 SPOLETO (PG)

VENETO

Gherardo degli Azzoni Avogadro
Piazza Tommasini, 9 - 31100 TREVISO

European Union of Historic Houses

EUHHA

Presidente: Heike Kamerlingh Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

AUSTRIA

Osterreichischer Burgenverein
Presidente: Mr. Bernhard Von Liphardt
Postfach 525
Parking 2
Vienna 1 Austria

BELGIO

Association Royale des Demeures Historique de
Belgique
Pres.: Prince Alexandre de Merode
Rue Vergote 26
1200 Bruxelles

DANIMARCA

Danish Landowners Association
Bygnings Frednings Foreinger
Pres.: Mr. Honbro Byfo
Ledreborg
Lejre 4320
Denmark

FRANCIA

La Demeure Historique
Pres.: Le Marquis de Breteuil
Hotel de Nesmond
55, Quai de la Tournelle
75005 Paris

GERMANIA

Arbeitskreis für Denkmalschutz der
Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände
Graf Peter Wolf-Metternich - President Arbeitskreis
Denkmalpflege
Schloss Adelebsen
3404 Adelebsen
Germany

GRAN BRETAGNA

Historic Houses Association
Pres.: The Earl of Shelburne
2 Chester Street
London Swix 7BB

IRLANDA

Historic Irish Tourists Houses and Gardens Association
Pres.: Mr. Richard Wood
Hitha
3rd Castle Street,
Dalkey
Dublin - Ireland (Secretary: Mr. Fred Martin)

PAESI BASSI

Stichting Behoud Particuliere Historische Buinplaatsen
(Castellum Nostrum Foundation)
Pres.: Heike Kamerlingh-Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

PORTOGALLO

Associação Portuguesa das casas antigas
Pres.: D. Sebastiao de Lancastre
Palacio de S. Cristóvão
Largo de S. Sebastião, 8
Paco do Lumiar - 1600 Lisboa

SPAGNA

Association Espanola de Amigos de los Castillos
Pres.: Marques de Sales
Eduardo Dato
17-8 Madrid
Spain

SVEZIA

Sveriges Jordägareförbund
Pres. Count Gustaf Trolle-Bonde
Espelunda
71023 Glanshammar
Sweden

SVIZZERA

Domus Antiqua Elvetica
Pres.: Mr. Dominique Micheli
1787 - Mur - Ch.

LE DIMORE STORICHE

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 369/85 del 19.7.1985

Redazione e Direzione Amministrativa: Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 Roma

Comitato di redazione:

Maresti Massimo
Direttore Responsabile
Raffaello Raschi
Consulente Editoriale

Redazione

Ippolito Calvi di Bergolo
Niccolò Pasolini dall'Onda
Alfonso Pucci della Genga
Augusta D. Pozzi Serafini

TIPOGRAFIA L'ECONOMICA VIA TEATRO VALLE, 40 - TEL. 6541573

